

CIII^a TORNATA

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1926

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Commemorazione (del senatore Faina)	Pag. 4528
Oratori:	
PRESIDENTE	4528
FEDERZONI, <i>ministro dell'interno</i>	4529
Commissioni (Nomina di)	4528
Comunicazioni di Decreti Reali	4527
Congedi	4525
Dichiarazioni del Governo	4556
Oratori:	
PRESIDENTE	4559
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo Primo ministro</i>	4556
Disegni di legge (Discussione di):	
« Approvazione dell'accordo stipulato a Washington il 14 novembre 1925 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il consolidamento del debito dell'Italia verso gli Stati Uniti al 15 giugno 1925 »	4530
« Approvazione dell'accordo stipulato in Londra il 27 gennaio 1926, fra l'Italia e la Gran Bretagna per la sistemazione del debito dell'Italia verso la Gran Bretagna »	4543
Oratori:	
ANCONA	4549
MAYER, <i>relatore</i>	4552
VOLPI, <i>ministro delle finanze</i>	4553
(Presentazione di)	4526
Relazioni (Presentazione di)	4526, 4550
Ringraziamenti	4525
Uffici (Riunione degli)	4561
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	4561

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Capo del Governo, Primo Ministro e ministro degli affari esteri, della guerra, della marina e dell'aeronautica, e tutti i ministri ed i sottosegretari di Stato.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Agnelli per giorni 30, Berti per giorni 1, Bianchi Leonardo per giorni 5, Cannavina per giorni 4, Crispolti per giorni 1, Croce per giorni 5, Dallolio Alberto per giorni 20, Di Saluzzo per giorni 30, Dorigo per 1 giorno, Facta per giorni 15, Fracassi per giorni 8, Fulci per giorni 5, Garavetti per giorni 15, Ginori Conti per giorni 30, Grandi per giorni 2, Grosoli per giorni 5, Luiggi per giorni 5, Malfatti per giorni 30, Pecori Giraldi per giorni 2, Pipitone per giorni 30, Poggi per giorni 1, Sanminiatelli per giorni 30, Scialoja per giorni 2, Spada per giorni 20, Zippel per giorni 6.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Torrigiani Luigi ho ricevuto la se-

guente lettera di ringraziamento per le condoglianze inviate a nome del Senato:

« Roma, 22 gennaio 1926.

« Eccellenza!

« Grati al Senato ed a Lei di aver voluto ricordare il povero nostro padre, e delle condoglianze inviateci, La preghiamo volersi rendere interprete presso l'Alto Consesso dei sentimenti della nostra viva riconoscenza e di voler gradire l'attestato del mio devoto omaggio.

« Per i figli del senatore Luigi Torrigiani:

« F.to: PIERLUIGI TORRIGIANI ».

Comunico inoltre che dalla famiglia del defunto senatore Ponza di S. Martino ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le condoglianze inviate a nome del Senato:

« Cuneo, 6 febbraio 1926.

« Eccellenza!

« Profondamente commossa vengo a porgere a V. E. i più sentiti ringraziamenti a nome dei miei figli ed i miei personalmente pel saluto così affettuoso del Senato al compianto mio consorte e delle di Lei speciali parole di conforto a mio riguardo.

« Porgo a V. E. un deferente saluto.

« GABRIELLA PONZA DI S. MARTINO
DEL CARRETTO DI MONCRIVELLO ».

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Rebaudengò di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentate alla Presidenza durante la sospensione dei lavori.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Capo del Governo, primo ministro e ministro degli affari esteri:

Approvazione dell'accordo stipulato a Londra il 27 gennaio 1926 tra l'Italia e la Gran

Bretagna per la sistemazione del debito dell'Italia verso la Gran Bretagna. (387).

Dal Capo del Governo, primo ministro:

Ordinamento del Regio esercito. (380).

Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. (381).

Stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica. (382).

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti. (383).

Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni d'infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato. (384).

Disposizioni relative alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza. (385).

Istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica. (386).

RELAZIONI.

Dagli Uffici centrali:

Per dichiarare pubblici monumenti i viali e i parchi della Rimembranza. (245). (*Relatore*, Ricci Corradò).

Conversione in legge del Regio decreto 5 aprile 1925, n. 516, che autorizza gli istituti di credito fondiario e di credito agrario a concedere mutui ai consorzi di bonifica, idraulici e di irrigazione con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali. (292). (*Relatore*, Nicolini Pietro).

Conversione in legge del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672, che approva la convenzione per la regificazione del liceo musicale di S. Cecilia in Roma, e del Regio decreto 9 maggio 1920, n. 852, che modifica i ruoli organici del personale insegnante, amministrativo e di servizio del Regio liceo musicale di S. Cecilia in Roma. (322). (*Relatore*, Libertini).

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1849, in virtù del quale

cessano di aver vigore le disposizioni del Regio decreto 9 settembre 1923, n. 1987, riguardante la nomina di un commissario straordinario per alcuni uffici ed istituti di antichità e d'arte dell'Italia Meridionale. (323). (*Relatore*, Ricci Corrado).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 32, che dà facoltà al Governo di applicare alla Corte di Cassazione del Regno un procuratore generale di Corte di appello. (341). (*Relatore*, D'Amelio).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1228, recante modificazioni alla pianta organica della magistratura. (352). (*Relatore*, D'Amelio).

Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1855, che dà esecuzione alle seguenti due convenzioni stipulate in Roma il 29 febbraio 1924, tra il Regno d'Italia e lo Stato di Albania:

1° Convenzione di stabilimento e relativo protocollo finale;

2° Convenzione consolare. (363). (*Relatore*, Mazzoni).

Approvazione dell'accordo stipulato a Washington il 14 novembre 1925 tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il consolidamento del debito dell'Italia verso gli Stati Uniti al 15 giugno 1925. (366). (*Relatore*, Mayer).

Approvazione dell'accordo stipulato in Londra il 27 gennaio 1926, fra l'Italia e la Gran Bretagna per la sistemazione del debito dell'Italia verso la Gran Bretagna. (387). (*Relatore*, Mayer).

Comunicazione di decreti Reali.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo, di dar lettura di tre decreti Reali inviati alla Presidenza dal Capo del Governo.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 59 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Visto il Regio decreto-legge 2 novembre 1925, n. 1966;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per l'aeronautica;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Il generale di divisione cav. Alberto Bonzani, sottosegretario di Stato per l'Aeronautica, è nominato Commissario Regio per prendere parte alle discussioni nei due Rami del Parlamento su argomenti di competenza del Ministero dell'aeronautica.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

Controfirmato: MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 59 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Visto il Regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1560;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Il contr'ammiraglio Giuseppe Sirianni, Sottosegretario di Stato per la marina, è nominato commissario Regio per prendere parte alle discussioni nei due Rami del Parlamento su argomenti di competenza del Ministero della marina.

Dato a Roma, 21 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

Controfirmato: MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 59 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Visto il R. D. legge 26 luglio 1925, n. 1408;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Il generale di brigata Ugo Cavallero, sottosegretario di Stato per la guerra, è nominato commissario Regio per prendere parte alle discussioni nei due Rami del Parlamento su argomenti di competenza del Ministero della guerra.

VITTORIO EMANUELE

Controfirmato: MUSSOLINI.

PRESIDENTE. Do atto al Capo del Governo di queste comunicazioni.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Valendomi della facoltà conferitami dal Senato nella precedente seduta, ho nominato la Commissione speciale incaricata di esaminare i disegni di legge di carattere militare, e sarà così composta: senatori Albricci, Brusati Ugo, Campello, Cassis, Ciccotti, Di Robilant, Giardino, Gonzaga, Morrone, Peano, Pettiti Di Roreto, Sechi, Tassoni e Zupelli.

È la stessa Commissione che era stata nominata dagli Uffici quando si discussero gli ordinamenti militari.

Commemorazione del Senatore Faina.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano senatori e ministri*).

Onorevoli Colleghi,

Ancora una grave perdita è venuta a colpirci, colla morte del conte Eugenio Faina, spentosi il 2 corrente nella casa avita di San

Venanzo che lo aveva veduto nascere il 2 aprile 1846. Dalla sua illustre patrizia famiglia aveva ereditato, insieme al censo cospicuo, magnanimi esempi di patriottismo e di dedizione al pubblico bene: valga a noi il ricordo del suo zio e nostro compianto collega, Zeffirino, benemerito patriota e valoroso combattente nel 1848. Ventenne appena, anche Eugenio Faina rispose al richiamo garibaldino per la liberazione del Veneto e partì volontario battendosi valorosamente a Varese.

L'anno seguente si laureò in giurisprudenza, ma il suo temperamento d'uomo d'azione e l'amore innato alla sua terra lo portarono principalmente verso un altro campo di studi e di attività: quello del progresso dell'agronomia e dell'agricoltura. Ed a tali problemi, che hanno per l'Italia così vitale importanza, ben può dirsi aver egli dedicato tutta la sua esistenza. Ancor giovanissimo, aveva visitato l'Inghilterra per studiarne gli istituti e i sistemi agrari; poi volle in Olanda esaminar da vicino le opere della cooperazione e del mutualismo agrario, di cui fu instancabile propugnatore.

Intanto un bellissimo miraggio era arriso alla sua mente: quello di far sorgere, nella capitale della sua Umbria, un grande istituto che diffondesse e curasse con mezzi moderni e scientifici, l'istruzione agraria superiore. E il conte Faina riuscì con tenace lavoro di preparazione e di organizzazione a fondare in Perugia l'Istituto Superiore agrario, che ininterrottamente presiedè e della cui attività trentennale, così giovevole all'incremento delle scienze agricole in Italia, si accingeva ora a scrivere la relazione. E la sua grande valentia egli dimostrò non solo nel campo teorico, ma anche in quello pratico, poichè seppe attuare mirabili esperimenti di bonifica agraria, specialmente montana, e di silvicoltura nei suoi possedimenti, ottenendone risultati notevolissimi che illustrò poi in una delle sue numerose pubblicazioni. Ero io allora Prefetto di Perugia ed ebbi così modo di ammirare ed amare quella meravigliosa regione e di concepire grande stima ed affettuosa amicizia per l'uomo insigne il quale con tanto amore e competenza attendeva all'andamento e allo sviluppo del suo prediletto istituto e nello stesso tempo con ardore illuminato perseguiva i progressi tecnici delle coltivazioni.

Venuto meritamente in fama non solo nell'Umbria, ma in tutta Italia, il conte Faina fu chiamato a presiedere numerose associazioni agrarie e a far parte dei più importanti corpi consultivi, quali il Consiglio superiore dell'agricoltura, quello dell'istruzione agraria, la Commissione centrale censuaria ed altre. Ma il massimo riconoscimento del suo valore tecnico lo ebbe nel 1905, allorchè Sua Maestà il Re, fondato providamente l'Istituto internazionale di agricoltura, lo chiamò per primo a presiederlo e a guidarne la organizzazione iniziale.

Al Parlamento apparteneva dal 1880, prima quale deputato di Orvieto per la XIV Legislatura, poi del I collegio di Perugia per le tre successive Legislature fino al 1892, nel quale anno, con decreto Reale del 10 ottobre, entrò a far parte della nostra Assemblea. Com'era stato laborioso e attivo deputato, fu benemerito membro del Senato, e partecipò sempre con assiduità e competenza incomparabili ai nostri lavori e alle nostre discussioni, specialmente in materia di agraria e di finanza, e fu membro autorevole delle più importanti Commissioni. Il suo nome resta soprattutto legato all'opera, altamente benemerita verso la Patria, compiuta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei contadini nel Mezzogiorno: egli la presiedette e ne diresse e coordinò con spirito animatore il lungo e fruttuoso lavoro, scrivendone il riassunto nell'VIII volume, mirabile sintesi di un'opera veramente gigantesca, che doveva dotare la nostra letteratura agraria ed economica di documenti tanto fondamentali e poderosi.

Allo scoppiar dell'ultima guerra, spinto sempre da vivo ardore patriottico, volle il conte Faina arruolarsi volontario, raggiungendo con lungo ed effettivo servizio il grado di maggiore. Non potendo combattere sul campo, egli giovò assai alla patria in armi colla sua competenza e, quale Regio commissario, presiedè all'impiego della mano d'opera dei militari e dei prigionieri di guerra in favore dell'agricoltura e del rimboschimento, e diresse, fra l'altro, la sistemazione dei terreni sulla destra del Piave, quasi sotto il fuoco nemico.

Nè cessò col cessar della guerra la sua attività molteplice assetata di bene: incoraggiato

dai felici risultati ottenuti durante la guerra nelle sue terre e poi nell'Umbria, si dedicò, nell'immediato dopo guerra, con fervore di apostolo, a fondare le scuole pei contadini. E in quel triste periodo di smarrimento egli, colla parola e coll'esempio, combattè strenuamente per la restaurazione della disciplina nazionale, fino a prestare la sua opera di volontario contro i vergognosi scioperi nei pubblici servizi.

Ad ulteriore riconoscimento delle benemeritenze da lui acquistate verso la silvicoltura e l'agricoltura nazionali, il Ministero dell'agricoltura nel 1922 gli assegnò, primo in Italia, la medaglia d'oro al merito.

Amantissimo della sua regione, Eugenio Faina sempre si adoperò per il bene dell'Umbria, sendo ascoltato nei consessi amministrativi locali e propugnando caldamente ogni iniziativa che alla sua terra potesse giovare. E a meglio rilevare quale multiforme ingegno egli avesse, basti ricordare che, specialmente in gioventù, coltivò con amore l'archeologia, soprattutto per quanto riguarda le antichità etrusche, di cui tanto ricca è la sua regione, e preziosi cimeli radunò ed ordinò in un privato Museo Etrusco, acquistandosi rinomanza fra gli eruditi e conseguendo la nomina a membro dell'Istituto archeologico germanico di Berlino.

Eugenio Faina è stato mirabile esempio di patriottismo operante e illuminato, di alto intelletto, rivolto ad ogni manifestazione del bello e del buono, e insieme di grande innata gentilezza e mitezza d'animo. Non l'Umbria sola, ma l'Italia tutta piangono in lui un figlio amaro, un cittadino altamente benemerito. Il Senato saluta con affetto la sua memoria e invia alla desolata famiglia ed alle città di Orvieto e di Perugia l'espressione del suo profondo cordoglio. (*Approvazioni*).

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. A nome del Governo mi associo alle eloquenti parole pronunciate dal Presidente di questa Alta Assemblea per onorare la memoria di Eugenio Faina, il cui nome resterà esempio imperatore di invito patriottismo e di inesauribile amore del pubblico bene. (*Approvazioni*).

Discussione dei disegni di legge: « Approvazione dell'accordo stipulato a Washington il 14 novembre 1925 fra l'Italia e gli Stati Uniti di America per il consolidamento del debito dell'Italia verso gli Stati Uniti al 15 giugno 1925 » (N. 366); e
« Approvazione dell'accordo stipulato in Londra il 27 gennaio 1926 fra l'Italia e la Gran Bretagna per la sistemazione del debito dell'Italia verso la Gran Bretagna » (N. 387).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge:

Approvazione dell'accordo stipulato a Washington il 14 novembre 1925 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il consolidamento del debito dell'Italia verso gli Stati Uniti al 15 giugno 1925; e

Approvazione dell'accordo stipulato in Londra il 22 gennaio 1926 fra l'Italia e la Gran Bret-

tagna per la sistemazione del debito dell'Italia verso la Gran Bretagna.

Se il Senato non dissente, trattandosi di due disegni di legge che hanno fra loro connessione, si procederà ad un'unica discussione.

Non facendosi osservazioni, prego l'onorevole segretario Rebaudengo, di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Disegno di legge n. 366:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo stipulato a Washington il 14 novembre 1925 fra l'Italia e gli Stati Uniti di America, per il consolidamento del debito dell'Italia verso gli Stati Uniti, al 15 giugno 1925.

ACCORDO

Originale.

AGREEMENT,

MADE THE FOURTEENTH DAY OF NOVEMBER, 1925, AT THE CITY OF WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, BETWEEN THE KINGDOM OF ITALY, HEREINAFTER CALLED ITALY, PARTY OF THE FIRST PART, AND THE UNITED STATES OF AMERICA, HEREINAFTER CALLED THE UNITED STATES, PARTY OF THE SECOND PART.

WHEREAS, Italy is indebted to the United States as of June 15, 1925, upon obligations in the aggregate principal amount of \$ 1,647,869,197.96, together with interest accrued and unpaid thereon; and

WHEREAS, Italy desires to fund said indebtedness to the United States, both principal and interest, through the issue of bonds to the United States, and the United States is prepared to accept bonds from Italy upon the terms hereinafter set forth;

Now, therefore, in consideration of the premises and of the mutual covenants herein contained, it is agreed as follows:

1. *Amount of indebtedness.* — The amount of indebtedness to be funded, after allowing for certain cash payments made or to be made by Italy is \$ 2,042,000,000, which has been computed as follows:

Obligations taken for cash advanced by Treasury	\$ 1,648,034,050.90	
Accrued and unpaid interest at 4 ¼ % per annum to December 15, 1922	» 251,846,654.79	
		\$ 1,899,880,705.69
Accrued interest at 3 % per annum from December 15, 1922, to June 15, 1925		» 142,491,052.93
		\$ 2,042,371,758.62
Deduct payments made on account of principal since December 15, 1922	\$ 164,852.94	
Interest on principal payments at 3 % per annum to June 15, 1925	» 7,439.34	
		\$ 172,292.28
Total net indebtedness as of June 15, 1925		\$ 2,042,199,466.34
To be paid in cash upon execution of agreement		» 199,466.34
Total indebtedness to be funded into bonds		\$ 2,042,000,000 —

Traduzione.

ACCORDO

CONCLUSO IL GIORNO QUATTORDICI NOVEMBRE 1925, NELLA CITTÀ DI WASHINGTON, DISTRETTO DI COLOMBIA, FRA IL REGNO D'ITALIA, QUI APPRESSO CHIAMATO ITALIA, DA UNA PARTE, E GLI STATI UNITI D'AMERICA, QUI APPRESSO CHIAMATI GLI STATI UNITI, DALL'ALTRA :

CONSIDERATO che l'Italia ha un debito verso gli Stati Uniti al 15 giugno 1925, per obbligazioni per un importo totale di capitale di dollari 1,647,869,197.96 oltre gli interessi maturati e non pagati sulla detta somma ; e

CONSIDERATO che l'Italia intende di consolidare tale debito verso gli Stati Uniti tanto per il capitale quanto per gli interessi, con l'emissione di obbligazioni verso gli Stati Uniti, e che gli Stati Uniti, sono disposti ad accettare obbligazioni dall'Italia alle condizioni qui appresso indicate ;

Ora perciò in considerazione di quanto precede e dei reciproci accordi qui contenuti, si è convenuto quanto segue :

1) *Ammontare del debito.* — L'ammontare del debito da consolidarsi, tenuto conto di certi pagamenti in contanti fatti o da farsi dall'Italia, è di dollari 2,042,000,000, il quale è stato calcolato come segue :

Obbligazioni ricevute per contanti anticipati dalla Tesoreria	\$	1,648,034,050.90	
Interessi maturati e non pagati al 4 $\frac{1}{4}$ % per anno, al 15 dicembre 1922	»	251,846,654.79	
			\$ 1,899,880,705.69
Interessi maturati al 3 % per anno dal 15 dicembre 1922 al 15 giugno 1925	»		142,491,052.93
			\$ 2,042,371,758.62
Dedotti i pagamenti fatti in conto capitale dal 15 dicembre 1922	\$	164,852.94	
Interessi sui pagamenti di capitale al 3 % per anno, al 15 giugno 1925	»	7,439.34	
			» 172,292.28
Totale del debito netto al 15 giugno 1925	\$		2,042,199,466.34
Da pagarsi in contanti alla conclusione di questo Accordo	«		199,466.34
Debito totale da essere consolidato in obbligazioni	\$		<u>2,042,000,000.—</u>

2. *Payment.* — In order to provide for the payment of the indebtedness thus to be funded Italy will issue to the United States at par bonds of Italy in the aggregate principal amount of \$ 2,042,000,000 dated June 15, 1925, and maturing serially on the several dates and in the amounts fixed in the following schedule :

June 15		June 15	
1926	\$ 5,000,000	1958	\$ 29,600,000
1927	» 5,000,000	1959	» 30,500,000
1928	» 5,000,000	1960	» 31,500,000
1929	» 5,000,000	1961	» 32,500,000
1930	» 5,000,000	1962	» 33,500,000
1931	» 12,100,000	1963	» 34,500,000
1932	» 12,200,000	1964	» 35,500,000
1933	» 12,300,000	1965	» 36,500,000
1934	» 12,600,000	1966	» 38,000,000
1935	» 13,000,000	1967	» 39,500,000
1936	» 13,500,000	1968	» 41,500,000
1937	» 14,200,000	1969	» 43,500,000
1938	» 14,600,000	1970	» 44,500,000
1939	» 15,200,000	1971	» 46,000,000
1940	» 15,800,000	1972	» 47,500,000
1941	» 16,400,000	1973	» 49,000,000
1942	» 17,000,000	1974	» 50,500,000
1943	» 17,600,000	1975	» 52,000,000
1944	» 18,300,000	1976	» 54,000,000
1945	» 19,000,000	1977	» 56,000,000
1946	» 19,600,000	1978	» 59,000,000
1947	» 20,000,000	1979	» 61,000,000
1948	» 20,600,000	1980	» 62,000,000
1949	» 21,200,000	1981	» 64,000,000
1950	» 22,000,000	1982	» 67,000,000
1951	» 23,000,000	1983	» 69,000,000
1952	» 23,800,000	1984	» 72,000,000
1953	» 24,600,000	1985	» 74,000,000
1954	» 25,400,000	1986	» 77,000,000
1955	» 26,500,000	1987	» 79,400,000
1956	» 27,500,000		
1957	» 28,500,000		
		Total	\$ 2,042,000,000

PROVIDED, HOWEVER, That Italy, at its option, upon not less than ninety days' advance notice to the United States, may postpone any payment on account of principal falling due as hereinabove provided, after June 15, 1930, to any subsequent June 15 or December 15 not more than two years distant from its due date, but only on condition that in case Italy shall at any time exercise this option as to any payment of principal, the payment falling due in the second succeeding year can not be postponed at all unless and until the payments of principal due two years and one year previous thereto shall

2) *Pagamento.* — Allo scopo di provvedere al pagamento del debito da essere consolidato, l'Italia emetterà a favore degli Stati Uniti, obbligazioni dell'Italia, alla pari, per un importo totale di capitale di L 2,042,000,000, datate 15 giugno 1925, scadenti a serie alle date diverse e per gli importi stabiliti nella seguente tabella:

15 giugno		15 giugno	
1926	\$ 5,000,000	1958	\$ 29,600,000
1927	» 5,000,000	1959	» 30,500,000
1928	» 5,000,000	1960	» 31,500,000
1929	» 5,000,000	1961	» 32,500,000
1930	» 5,000,000	1962	» 33,500,000
1931	» 12,100,000	1963	» 34,500,000
1932	» 12,200,000	1964	» 35,500,000
1933	» 12,300,000	1965	» 36,500,000
1934	» 12,600,000	1966	» 38,000,000
1935	» 13,000,000	1967	» 39,500,000
1936	» 13,500,000	1968	» 41,500,000
1937	» 14,200,000	1969	» 43,500,000
1938	» 14,600,000	1970	» 44,500,000
1939	» 15,200,000	1971	» 46,000,000
1940	» 15,800,000	1972	» 47,500,000
1941	» 16,400,000	1973	» 49,000,000
1942	» 17,000,000	1974	» 50,500,000
1943	» 17,600,000	1975	» 52,000,000
1944	» 18,300,000	1976	» 54,000,000
1945	» 19,000,000	1977	» 56,000,000
1946	» 19,600,000	1978	» 59,000,000
1947	» 20,000,000	1979	» 61,000,000
1948	» 20,600,000	1980	» 62,000,000
1949	» 21,200,000	1981	» 64,000,000
1950	» 22,000,000	1982	» 67,000,000
1951	» 23,000,000	1983	» 69,000,000
1952	» 23,800,000	1984	» 72,000,000
1953	» 24,600,000	1985	» 74,000,000
1954	» 25,400,000	1986	» 77,000,000
1955	» 26,500,000	1987	» 79,400,000
1956	» 27,500,000		
1957	» 28,500,000		\$ 2,042,000,00

STABILITO, TUTTAVIA, che l'Italia, con preavviso agli Stati Uniti di non meno di novanta giorni, può rimandare qualsiasi pagamento in conto capitale scadente come sopra stipulato, dopo il 15 giugno 1930, a qualsiasi 15 giugno o 15 dicembre susseguenti, non oltre due anni dalla data della scadenza, ma soltanto a condizione che nel caso in cui l'Italia esercitasse in qualsiasi epoca questa facoltà circa qualsiasi pagamento di capitale, il pagamento scadente nel secondo anno susseguente non potrà essere a sua volta in alcuna guisa posposto, tranne che e fino a quando i pagamenti di capitale scaduti due anni od un anno prima vengano realmente effettuati. Tutti questi paga-

actually have been made. All such postponed payments of principal shall bear interest at the rate of $4 \frac{1}{4}$ % per annum payable semiannually.

3. *Form of Bond.* — All bonds issued or to be issued hereunder to the United States shall be payable to the Government of the United States of America, or order, and shall be signed for Italy by its Ambassador at Washington, or by its other duly authorized representative. The bonds shall be substantially in the form set forth in the exhibit hereto annexed and marked « Exhibit A », and shall be issued in 62 pieces with maturities and in denominations as hereinabove set forth and shall bear no interest until June 15, 1930, and thereafter shall bear interest at the rate of $\frac{1}{8}$ of 1 % per annum from June 15, 1930, to June 15, 1940; at the rate of $\frac{1}{4}$ of 1 % per annum from June 15, 1940, to June 15, 1950; at the rate of $\frac{1}{2}$ of 1 % per annum from June 15, 1950, to June 15, 1960; at the rate of $\frac{3}{4}$ of 1 % per annum from June 15, 1960, to June 15, 1970; at the rate of 1 % per annum from June 15, 1970, to June 15, 1980, and at the rate of 2 % per annum after June 15, 1980, all payable semi-annually on June 15 and December 15 of each year.

4. *Method of Payment.* — All bonds issued or to be issued hereunder shall be payable, as to both principal and interest, in United States gold coin of the present standard of value, or, at the option of Italy, upon not less than thirty days' advance notice to the United States, in any obligations of the United States issued after April 6, 1917, to be taken at par and accrued interest to the date of payment hereunder.

All payments, whether in cash or in obligations of the United States, to be made by Italy on account of the principal of or interest on any bonds issued or to be issued hereunder and held by the United States, shall be made at the Treasury of the United States in Washington, or, at the option of the Secretary of the Treasury of the United States, at the Federal Reserve Bank of New York, and if in cash shall be made in funds immediately available on the date of payment, or if in obligations of the United States shall be in form acceptable to the Secretary of the Treasury of the United States under the general regulations of the Treasury Department governing transactions in United States obligations.

5. *Exemption from Taxation.* — The principal and interest of all bonds issued or to be issued hereunder shall be paid without deduction for, and shall be exempt from, any and all taxes or other public dues, present or future, imposed by or under authority of Italy or any political or local taxing authority within Italy, whenever, so long as, and to the extent that beneficial ownership is in (a) the Government of the United States, (b) a person, firm, or association neither domiciled nor ordinarily resident in Italy, or (c) a corporation not organized under the laws of Italy.

6. *Payments before Maturity.* — Italy, at its option, on June 15 or December 15 of any year, upon not less than ninety days' advance notice to the United States, may make advance payments in amounts of \$ 1,000 or multiples thereof, on account of the principal of any bonds issued or to be

menti di capitale ritardati porteranno interesse al tasso del 4 $\frac{1}{4}$ % per anno, pagabile semestralmente.

3) *Forma delle obbligazioni.* — Tutte le obbligazioni emesse o da emettersi a favore degli Stati Uniti a norma di questo accordo saranno pagabili al Governo degli Stati Uniti d'America, od all'ordine, e saranno firmate per conto dell'Italia dal suo ambasciatore in Washington, oppure da altro suo rappresentante debitamente autorizzato. Le obbligazioni saranno sostanzialmente nella forma indicata nel modulo qui unito e contrassegnato « Allegato A », e saranno emesse in 62 titoli con scadenze e tagli come qui sopra indicato, e non porteranno interesse fino al 15 giugno 1930 e porteranno poi interesse al tasso di $\frac{1}{8}$ dell'1 % all'anno dal 15 giugno 1930 al 15 giugno 1940 ; al tasso di $\frac{1}{4}$ dell'1 % all'anno dal 15 giugno 1940 al 15 giugno 1950 ; al tasso di $\frac{1}{2}$ dell'1 % all'anno dal 15 giugno 1950 al 15 giugno 1960 ; al tasso di $\frac{3}{4}$ dell'1 % all'anno dal 15 giugno 1960 al 15 giugno 1970 ; al tasso dell'1 % all'anno dal 15 giugno 1970 al 15 giugno 1980 ; e al tasso del 2 % all'anno dopo il 15 giugno 1980 ; tutti questi interessi pagabili semestralmente al 15 giugno ed al 15 dicembre di ciascun anno.

4) *Modalità di pagamento.* — Tutte le obbligazioni emesse o da emettersi a norma di questo Accordo saranno pagabili, tanto per il capitale quanto per gli interessi, in moneta aurea degli Stati Uniti al titolo attuale, oppure, a scelta dell'Italia, su preavviso agli Stati Uniti di non meno di trenta giorni, in qualsiasi obbligazione degli Stati Uniti emessa dopo il 6 aprile 1917, da essere ricevuta alla pari e con gli interessi maturati alla data di pagamento come stipulato.

Tutti i pagamenti, sia in contanti od in obbligazioni degli Stati Uniti, da essere fatti dall'Italia in conto capitale od in conto interessi su qualsiasi obbligazione emessa o da emettersi a norma di questo Accordo e posseduta dagli Stati Uniti, dovranno eseguirsi presso il Tesoro degli Stati Uniti in Washington, oppure, a scelta del Segretario del Tesoro degli Stati Uniti, presso la « Federal Reserve Bank » di New York, e, se in contanti, dovranno eseguirsi in fondi immediatamente disponibili alla data del pagamento, o, se in obbligazioni degli Stati Uniti, in forma accettabile al Segretario del Tesoro degli Stati Uniti in conformità dei regolamenti generali del Dipartimento del Tesoro che disciplinano le operazioni sulle obbligazioni degli Stati Uniti.

5) *Esenzione da tasse e imposte.* — Il capitale e gli interessi di tutte le obbligazioni emesse o da emettersi a norma di questo Accordo verranno pagati senza deduzione per, e saranno esenti da, ogni e qualsiasi tassa o altri tributi pubblici di qualsiasi specie, presenti o futuri, imposti da o sotto l'autorità dall'Italia, o da qualsiasi autorità fiscale politica o locale in Italia, sempre quando, finchè, e per quanto il beneficio della proprietà ne spetti (a) al Governo degli Stati Uniti, (b) a una persona, ditta o associazione non domiciliata e non residente ordinariamente in Italia, o (c) a un ente non costituito secondo le leggi italiane.

6) *Pagamenti prima della scadenza.* — L'Italia, a sua scelta, al 15 giugno o al 15 dicembre di ogni anno, su preavviso agli Stati Uniti di non meno di novanta giorni, potrà fare pagamenti anticipati per importi di mille dollari o multipli, in conto del capitale di qualsiasi obbligazione emessa o da essere

issued hereunder and held by the United States. Any such advance payments shall be applied to the principal of such bonds as may be indicated by Italy at the time of the payment.

7. *Exchange for Marketable Obligations.* — Italy will issue to the United States at any time, or from time to time, at the request of the Secretary of the Treasury of the United States, in exchange for any or all of the bonds issued hereunder and held by the United States, definitive engraved bonds in form suitable for sale to the public, in such amounts and denominations as the Secretary of the Treasury of the United States may request, in bearer form, with provision for registration as to principal, and or in fully registered form, and otherwise on the same terms and conditions, as to dates of issue and maturity, rate or rates of interest, if any, exemption from taxation, payment in obligations of the United States issued after April 6, 1917, and the like, as the bonds surrendered on such exchange. Italy will deliver definitive engraved bonds to the United States in accordance herewith within six months of receiving notice of any such request from the Secretary of the Treasury of the United States, and pending the delivery of the definitive engraved bonds will deliver, at the request of the Secretary of the Treasury of the United States, temporary bonds or interim receipts in form satisfactory to the Secretary of the Treasury of the United States within thirty days of the receipt of such request, all without expense to the United States. The United States, before offering any such bonds or interim receipts for sale in Italy, will first offer them to Italy for purchase at par and accrued interest, if any, and Italy shall likewise have the option, in lieu of issuing any such bonds or interim receipts, to make advance redemption, at par and accrued interest, if any, of a corresponding principal amount of bonds issued hereunder and held by the United States. Italy agrees that the definitive engraved bonds called for by this paragraph shall contain all such provisions, and that it will cause to be promulgated all such rules, regulations, and orders as shall be deemed necessary or desirable by the Secretary of the Treasury of the United States in order to facilitate the sale of the bonds in the United States, in Italy or elsewhere, and that if requested by the Secretary of the Treasury of the United States, it will use its good offices to secure the listing of the bonds on such stock exchanges as the Secretary of the Treasury of the United States may specify.

8. *Cancellation and Surrender of Obligations.* — Upon the execution of this Agreement, the delivery to the United States of the principal amount of bonds of Italy to be issued hereunder, together with satisfactory evidence of authority for the execution of this Agreement by the representative of Italy and for the execution of the bonds to be issued hereunder, the United States will cancel and surrender to Italy at the Treasury of the United States in Washington, the obligations of Italy held by the United States.

9. *Notices.* — Any notice, request, or consent under the hand of the Secretary of the Treasury of the United States, shall be deemed and taken as the notice, request, or consent of the United States, and shall be sufficient

emessa a norma di questo Accordo ed in possesso degli Stati Uniti. Ciascuno di tali pagamenti anticipati dovrà essere imputato al capitale di quelle obbligazioni che saranno indicate dall'Italia al momento del pagamento.

7) *Cambio con obbligazioni negoziabili.* — L'Italia emetterà a favore degli Stati Uniti in qualsiasi momento, o di tempo in tempo, a richiesta del Segretario del Tesoro degli Stati Uniti, in cambio di parte o di tutte le obbligazioni emesse a norma di questo accordo e possedute dagli Stati Uniti, delle obbligazioni definitive stampate in forma adatta per la vendita al pubblico, negli importi e tagli che potranno essere richiesti dal Segretario del Tesoro degli Stati Uniti, nella forma al portatore, con disposizione per la iscrizione nel registro sia del capitale sia complessivamente di tutte le obbligazioni per capitale ed interessi, ed in genere agli stessi termini e condizioni, per quanto si riferisce alle date di emissione e scadenza, tasso o tassi di interesse, se del caso, esenzione da tasse, pagamento in obbligazioni degli Stati Uniti emesse dopo il 6 aprile 1917 e simili, come le obbligazioni consegnate in cambio. L'Italia consegnerà delle obbligazioni stampate definitive agli Stati Uniti in conformità di quanto sopra, entro sei mesi dal ricevimento della notifica di una tale richiesta dal Segretario del Tesoro degli Stati Uniti, ed in attesa della consegna delle obbligazioni stampate definitive rilascerà su richiesta del Segretario del Tesoro degli Stati Uniti, obbligazioni temporanee o ricevute provvisorie in una forma ritenuta soddisfacente dal Segretario del Tesoro degli Stati Uniti entro trenta giorni dal ricevimento di detta richiesta, tutto senza spesa da parte degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, prima di offrire qualsiasi di tali obbligazioni o ricevute provvisorie in vendita in Italia, offriranno le stesse anzitutto all'Italia per l'acquisto alla pari cogli interessi maturati, se ve ne siano, e l'Italia dovrà ugualmente avere la facoltà, invece di emettere qualsiasi di tali obbligazioni o ricevute provvisorie, di effettuare il rimborso anticipato, alla pari con interessi maturati, se ve ne siano, di un corrispondente ammontare capitale di obbligazioni, emesse come qui previsto e possedute dagli Stati Uniti. L'Italia conviene che le obbligazioni stampate definitive indicate in questo paragrafo, debbano contenere tutte quelle disposizioni, e che essa promulgherà tutte quelle leggi, regolamenti e norme, che saranno ritenuti necessari o desiderabili dal Segretario del Tesoro degli Stati Uniti allo scopo di facilitare la vendita delle obbligazioni negli Stati Uniti, in Italia od altrove, e che se richiesta dal Segretario del Tesoro degli Stati Uniti, essa userà i suoi buoni uffici per ottenere la quotazione delle obbligazioni nelle Borse che il Segretario del Tesoro degli Stati Uniti potesse indicare.

8) *Cancellazione e restituzione di obbligazioni.* — Dopo l'esecuzione di questo Accordo, la consegna agli Stati Uniti dell'importo capitale delle obbligazioni italiane da emettere a termini del medesimo, unitamente con la dimostrazione soddisfacente della facoltà per la esecuzione di questo Accordo da parte del rappresentante dell'Italia e per l'esecuzione delle obbligazioni da essere emesse secondo questo stesso accordo, gli Stati Uniti annulleranno e restituiranno all'Italia, nella sede del Tesoro degli Stati Uniti in Washington, le obbligazioni italiane possedute dagli Stati Uniti.

9) *Notifiche.* — Qualsiasi notifica, richiesta o consenso a firma del Segretario del Tesoro degli Stati Uniti, dovrà ritenersi e riceversi come notifica, richiesta o consenso degli Stati Uniti e sarà valida se consegnata presso l'Am-

if delivered at the Embassy of Italy at Washington or at the office of the Ministry of Finance at Rome; and any notice, request, or election from or by Italy shall be sufficient if delivered to the American Embassy at Rome or to the Secretary of the Treasury at the Treasury of the United States in Washington. The United States in its discretion may waive any notice required hereunder, but any such waiver shall be in writing and shall not extend to or affect any subsequent notice or impair any right of the United States to require notice hereunder.

10. *Compliance with Legal Requirements.* — Italy represents and agrees that the execution and delivery of this Agreement have in all respects been duly authorized and that all acts, conditions, and legal formalities which should have been completed prior to the making of this Agreement have been completed as required by the laws of Italy and in conformity therewith.

11. *Counterparts.* — This Agreement shall be executed in two counterparts, each of which shall have the force and effect of an original

IN WITNESS WHEREOF Italy has caused this Agreement to be executed on its behalf by Giuseppe Volpi di Misurata, its Plenipotentiary at Washington, thereunto duly authorized, subject, however, to ratification in Italy, and the United States has likewise caused this Agreement to be executed on its behalf by the Secretary of the Treasury, as Chairman of the World War Foreign Debt Commission, with the approval of the President, subject, however, to the approval of Congress, pursuant to the Act of Congress approved February 9, 1922, as amended by the Act of Congress approved February 28, 1923, and as further amended by the Act of Congress approved January 21, 1925, all on the day and year first above written.

The Kingdom of Italy:

BY GIUSEPPE VOLPI DI MISURATA.

*The United States of America,
For the World War Foreign Debt Commission:*

BY A. W. MELLON,
Secretary of the Treasury and Chairman of the Commission.

Approved:

CALVIN COOLIDGE

President.

basciata d'Italia a Washington, o presso il Ministero delle Finanze a Roma; e qualsiasi notifica, richiesta o preavviso di esercizio di facoltà da o per parte dell'Italia sarà valida se consegnata all'Ambasciata Americana a Roma od al Segretario del Tesoro presso la Tesoreria degli Stati Uniti in Washington. Gli Stati Uniti possono, a loro discrezione, rinunciare a qualsiasi notifica richiesta a norma di questo Accordo, ma qualsiasi di tali rinunzie dovrà essere fatta per iscritto e non dovrà estendersi od avere comunque effetto sulle notifiche susseguenti o infirmare qualsiasi diritto degli Stati Uniti di esigere le notifiche contemplate in questo Accordo.

10) *Osservanza di requisiti legali.* — L'Italia dichiara e consente che la conclusione e firma di questo Accordo sono state debitamente autorizzate sotto ogni rapporto e che tutti gli atti, tutte le condizioni e tutte le formalità legali che dovevano osservarsi prima di concludere questo Accordo sono state osservate nel modo richiesto dalle leggi d'Italia ed in conformità delle medesime.

11) *Esemplari dell'Accordo.* — Questo Accordo verrà redatto in due esemplari, ciascuno dei quali avrà forza ed effetto di originale.

IN FEDE DI CHE l'Italia ha stabilito che questo Accordo venga stipulato per parte sua dal conte Giuseppe Volpi di Misurata, suo plenipotenziario a Washington, debitamente a ciò autorizzato, soggetto però alla ratifica in Italia, e gli Stati Uniti hanno similmente stabilito che questo Accordo venga stipulato da parte loro dal Segretario del Tesoro, nella sua qualità di Presidente della Commissione per i debiti esteri della guerra mondiale, con l'approvazione del Presidente, soggetto, tuttavia all'approvazione del Congresso, in conformità dell'atto del Congresso approvato il 9 febbraio 1922, emendato dall'Atto del Congresso approvato il 28 febbraio 1923, e ulteriormente emendato dall'Atto del Congresso approvato il 21 gennaio 1925, il tutto alla data indicata in testa al presente.

Per il Regno d'Italia:

GIUSEPPE VOLPI DI MISURATA.

Per gli Stati Uniti d'America:

Commissione per i Debiti Esteri della Guerra Mondiale:

A. W. MELLON

Segretario del Tesoro e Presidente della Commissione.

Approvato:

CALVIN COOLIDGE

Presidente.

EXHIBIT A.

(FORM OF BOND).

THE KINGDOM OF ITALY.

\$

N°.

The Kingdom of Italy, hereinafter called Italy, for value received, promises to pay to the Government of the United States of America, hereinafter called the United States, or order, on June 15, 19 , the sum of Dollars (\$), and to pay interest upon said principal sum after June 15, 1930, at the rate of $\frac{1}{8}$ of 1 % per annum from June 15, 1930, to June 15, 1940, at the rate of $\frac{1}{4}$ of 1 % per annum from June 15, 1940, to June 15, 1950, at the rate of $\frac{1}{2}$ of 1 % per annum from June 15, 1950, to June 15, 1960, at the rate of $\frac{3}{4}$ of 1 % per annum from June 15, 1960, to June 15, 1970, at the rate of 1 % per annum from June 15, 1970, to June 15, 1980, and at the rate of 2 % per annum after June 15, 1980, all payable semiannually on the 15th day of December and June in each year. This bond is payable as to both principal and interest in gold coin of the United States of America of the present standard of value, or, at the option of Italy, upon not less than thirty days' advance notice to the United States, in any obligations of the United States issued after April 6, 1917, to be taken at par and accrued interest to the date of payment hereunder.

This bond is payable as to both principal and interest without deduction for, and is exempt from, any and all taxes and other public dues, present or future, imposed by or under authority of Italy or any political or local taxing authority within Italy whenever, so long as, and to the extent that beneficial ownership is in (a) the Government of the United States, (b) a person, firm, or association neither domiciled nor ordinarily resident in Italy, or (c) a corporation not organized under the laws of Italy. This bond is payable as to both principal and interest at the Treasury of the United States in Washington, D. C., or at the option of the Secretary of the Treasury of the United States at the Federal Reserve Bank of New York.

This bond is issued pursuant to the provisions of paragraph 2 of an Agreement dated November 14, 1925, between Italy and the United States, to which Agreement this bond is subject and to which reference is hereby made.

IN WITNESS WHEREOF, Italy has caused this bond to be executed in its behalf by its Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Washington, thereunto duly authorized, as of June 15, 1925.

THE KINGDOM OF ITALY:

BY

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
il Ministro degli Affari Esteri

MUSSOLINI.

ALLEGATO A

(MODULO DI OBBLIGAZIONE).

REGNO D'ITALIA.

\$

N.

Il Regno d'Italia, qui appresso chiamato Italia, per valuta ricevuta, promette di pagare al Governo degli Stati Uniti d'America, qui appresso chiamato Stati Uniti, o all'ordine, al 15 giugno 19 la somma di dollari (\$), e di pagare un interesse su detta somma capitale dopo il 15 giugno 1930 al tasso di $\frac{1}{8}$ di 1 % all'anno dal 15 giugno 1930 al 15 giugno 1940 ; al tasso di $\frac{1}{4}$ di 1 % all'anno dal 15 giugno 1940 al 15 giugno 1950 ; al tasso di $\frac{1}{2}$ di 1 % all'anno dal 15 giugno 1950 al 15 giugno 1960 ; al tasso di $\frac{3}{4}$ di 1 % all'anno dal 15 giugno 1960 al 15 giugno 1970 ; al tasso di 1 % all'anno dal 15 giugno 1970 al 15 giugno 1980 ; ed al tasso del 2 % all'anno dopo il 15 giugno 1980, tutti pagabili semestralmente al quindicesimo giorno di dicembre e di giugno di ogni anno. Questa obbligazione è pagabile tanto per il capitale quanto per l'interesse in moneta aurea degli Stati Uniti d'America al titolo attuale, oppure, a scelta dell'Italia, su preavviso agli Stati Uniti di non meno di trenta giorni, in qualsiasi obbligazione degli Stati Uniti, emessa dopo il 6 aprile 1917, da essere ricevuta alla pari e con gli interessi maturati alla data del pagamento come stipulato.

Questa obbligazione è pagabile, tanto per il capitale quanto per l'interesse, senza deduzione, essendo esente da ogni e qualsiasi tassa od altri tributi pubblici presenti e futuri, imposti da o sotto l'autorità dell'Italia, o da qualsiasi autorità fiscale politica o locale in Italia, sempre quando, finchè, e per quanto il beneficio della proprietà ne spetti: (a) al Governo degli Stati Uniti, (b) a persona, ditta o associazione non domiciliata nè ordinariamente residente in Italia, o (c) a enti non costituiti sotto le leggi italiane. Questa obbligazione è pagabile sia per il capitale sia per l'interesse presso il Tesoro degli Stati Uniti in Washington, D. C., o, ad opzione del Segretario del Tesoro degli Stati Uniti, presso « Federal Reserve Bank » di New York.

Questa obbligazione è emessa in esecuzione delle disposizioni del paragrafo 2 di un Accordo datato 14 novembre 1925 fra l'Italia e gli Stati Uniti, al quale Accordo questa obbligazione è soggetta e al quale è qui fatto riferimento.

IN FEDE DI CHE, l'Italia ha disposto che questa obbligazione sia firmata per essa dal suo Ambasciatore straordinario e plenipotenziario a Washington, all'uopo debitamente autorizzato, e che abbia effetto dal 15 giugno 1925.

Per IL REGNO D'ITALIA :

.....
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario.

Disegno di legge n. 387 :

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo stipulato a Londra il 27 gennaio 1926 fra il

Regno d'Italia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per il consolidamento del debito dell'Italia verso la Gran Bretagna.

AGREEMENT

MADE THE TWENTY-SEVENTH DAY OF JANUARY, 1926, BETWEEN THE KINGDOM OF ITALY (HEREINAFTER CALLED ITALY) AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (HEREINAFTER CALLED GREAT BRITAIN).

WHEREAS Great Britain holds Italian Sterling Treasury Bills to the value of Lst. 610,840,000, representing the war debt of Italy to Great Britain, AND WHEREAS Italy and Great Britain desire to arrive at a friendly settlement of this debt, within the capacity of Italy,

NOW, THEREFORE, the Rt. Hon. Winston Leonard Spencer Churchill, Chancellor of the Exchequer of Great Britain, and the Count Giuseppe Volpi di Misurata, Finance Minister of Italy, after having taken into account all relevant considerations, duly authorised thereunto by their respective Governments subject to such ratification as may be required, have agreed as follows:—

1. Italy agrees to pay, and Great Britain to accept, in satisfaction of the aforesaid war debt, the following Annuities:—

In respect of the current financial year	Lst.	2,000,000
In respect of the next two financial years ..	»	4,000,000 a year.
In respect of the next four financial years ..	»	4,250,000 a year.
In respect of succeeding financial years until 1986-87	»	4,500,000 a year.
In respect of the financial year 1987-88	»	2,250,000 *

The above payments will be made in sterling at the Bank of England, London, on the 15th March, 1926, and thereafter in equal half-yearly instalments on the 15th September and 15th March of each year, so that the last payment will be made on the 15th September, 1987.

2. Italy will issue and deliver to the British Treasury on or before the 20th February, 1926, a bond substantially in the form set out in the annex to this agreement in respect of each of the payments provided for in article 1 of this agreement.

3. The payments due under all bonds issued in accordance with this agreement shall be made without deduction for, and shall be exempt from any and all taxes and other public dues, present or future, imposed by or under authority of Italy or any political or local taxing authority within Italy.

4. Italy, at its option, upon not less than ninety days' notice to Great Britain, may postpone such part of any of the half-yearly instalments falling due on or after the 15th September, 1928, as exceeds the sum of one million pounds (Lst. 1,000,000) to any subsequent 15th March or 15th September, not more than two years distant from its due date, but only on condition that in case Italy shall at any time exercise this option as to the payment of any instalment, the instalments falling due in the second succeeding year cannot be postponed at all unless and until the instalments due two years and one year previous thereto shall actually have been paid in full. All such postponed payments shall bear interest at the rate of 5 per cent per annum, payable half-yearly.

5. The accounts relating to the war debt of Italy to Great Britain, including the accounts in connection with the Wheat Executive and War Risks Insurance schemes, shall be finally closed, and the British Treasury shall be entitled to retain any sums credited or to be credited to Italy in respect of such accounts. Save as provided in this Agreement, the contracting parties and their agents reciprocally renounce all claims or counter-claims against the other contracting party or their agents in respect of the abovementioned accounts or the services and supplies to which they relate.

Great Britain likewise renounces all claims outstanding against Italy in respect of the hire of ex-enemy shipping.

6. If at any time it appears that the aggregate payments effectively received by Great Britain under Allied War Debt Funding Agreements and on account of reparations or of Liberation bonds exceed the aggregate payments effectively made by Great Britain to the Government of the United States of America in respect of war debts, an account shall be drawn up by the British Treasury, interest at 5 per cent. being allowed on both sides of the account; and if that account shows that the receipts exceed the payments, Great Britain will credit Italy against the payments next due by Italy under Article 1 of this Agreement with such proportion of that excess as the payments effectively made by Italy under Article 1 of this Agreement bear to the aggregate sums effectively received by Great Britain under all Allied War Debt Funding Agreements. Thereafter, a similar account will be drawn up by the British Treasury each year, and any further excess of the receipts over the payments shall each year give rise to a credit to Italy of a proportion of such excess calculated in the manner indicated above. On the other hand, any deficit shall be made good by an increase in the payments next due by Italy up to a similar proportion of such deficit within the limit of the total amount of the credits already allowed to Italy under this Article.

For the purpose of this Article any capital sums which may hereafter be realised by Great Britain in respect of Reparations or of Liberation Bonds will be taken at their annual value, taking account of amortisation.

7. The Lst. 22,200,000 of Gold, belonging to Italy, which was deposited under the Agreements of 1915 against the Italian war debt, will be retained by Great Britain as a non-interest-bearing deposit and will be released to Italy, as to the sum of Lst. 1,000,000, in eight equal instalments on the 15th September and 15th March of each of the four years commencing 15th September 1928, and terminating the 15th March, 1932, and, as to the balance, in equal half-yearly instalments commencing the 15th September, 1932, and terminating the 15th September, 1937, provided always that all the annuities due under Article 1 of this Agreement have been integrally paid to date.

8. Upon the execution of this Agreement and the delivery to Great Britain of the bonds of Italy to be issued hereunder, duly executed, the British Treasury will cancel and surrender to Italy the Italian Treasury bills held by Great Britain.

Signed in duplicate at London on the twenty-seventh day of January, 1926.

For the Kingdom of Italy:
GIUSEPPE VOLPI DI MISURATA
Minister of Finance,

*For the United Kingdom of Great
Britain and Ireland:*
WINSTON S. CHURCHILL,
Chancellor of the Exchequer.

ANNEX.

FORM OF BOND.

Dated 1926. *Maturing*

THE Government of the Kingdom of Italy for value received promises to pay to the Government of His Britannic Majesty, or order, on the 15th March-15th September, 19 , the sum of pounds sterling at the Bank of England, London.

The payment due under this bond shall be exempt from all Italian taxation, present or future.

This bond is issued by the Government of the Kingdom of Italy pursuant to the agreement of the twenty-seventh day of January, 1926, for the funding of the Italian War Debt to Great Britain.

*Visto, d'ordine di S. M. il Re
il Ministro degli Affari Esteri*
MUSSOLINI.

(Traduzione).

ACCORDO

CONCLUSO IL VENTISETTE GENNAIO 1926 FRA IL REGNO D'ITALIA (QUI APPRESSO CHIAMATO ITALIA) ED IL REGNO UNITO DELLA GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD (QUI APPRESSO CHIAMATO GRAN BRETAGNA).

Considerato che la Gran Bretagna detiene Buoni del tesoro italiano in sterline per il valore di lire-sterline 610,840,000 che rappresentano il Debito di guerra dell'Italia verso la Gran Bretagna.

E considerato che l'Italia e la Gran Bretagna desiderano di giungere ad amichevole sistemazione di questo debito, nei limiti della capacità dell'Italia.

Ora, pertanto, il molto onorevole Winston Leonard Spencer Churchill, Cancelliere dello Scacchiere della Gran Bretagna, ed il conte Giuseppe Volpi di Misurata, ministro delle finanze d'Italia, dopo aver tenuto conto di tutte le considerazioni rilevanti, e a ciò debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, salvo quella ratifica che possa essere necessaria, hanno convenuto quanto segue :

1. — L'Italia conviene di pagare, e la Gran Bretagna di accettare, a soddisfazione del predetto debito di guerra, le seguenti annualità :

in rispetto al corrente anno finanziario, lire sterline 2,000,000 ;

in rispetto ai due seguenti anni finanziari, lire sterline 4,000,000 all'anno ;

in rispetto ai quattro seguenti anni finanziari, lire sterline 4,250,000 all'anno ;

in rispetto ai successivi anni finanziari fino al 1986-87, lire sterline 4,500,000 all'anno ;

in rispetto all'anno finanziario 1987-88, lire sterline 2,250,000.

I suddetti pagamenti saranno fatti in sterline alla « Bank of England » a Londra, il 15 marzo 1926, e successivamente in rate uguali semestrali il 15 set-

tembre ed il 15 marzo di ogni anno, così che l'ultimo pagamento sarà fatto il 15 settembre 1987.

2. — L'Italia emetterà e consegnerà alla Tesoreria Britannica il 20 febbraio 1926 o prima, un'obbligazione sostanzialmente nella forma indicata nello annesso a questo Accordo per ognuno dei pagamenti previsti dall'articolo 1 di questo Accordo.

3. — I pagamenti dovuti per tutte le obbligazioni emesse in conformità di questo Accordo saranno fatti senza deduzione per, e saranno esenti da, ogni e qualsiasi tassa e altri tributi pubblici presenti o futuri imposti da o sotto la autorità dell'Italia o di qualsiasi autorità fiscale, politica o locale, in Italia.

4. — L'Italia, a sua opzione, con non meno di novanta giorni di preavviso alla Gran Bretagna, potrà posporre la parte delle rate semestrali scadenti il o dopo il 15 settembre 1928 che ecceda la somma di un milione di sterline (lire sterline 1,000,000) fino ad un susseguente 15 marzo o 15 settembre, non oltrepassando i due anni dalla scadenza della rata stessa, ma soltanto alla condizione che nel caso in cui l'Italia, in un qualunque momento esercitasse tale opzione per il pagamento di qualsiasi rata, le rate scadenti nel secondo anno successivo non potranno in nessun modo essere posposte a meno che e fino a quando le rate dovute due anni ed un anno prima siano state effettivamente pagate per intero. Su ognuno di tali pagamenti posposti graverà l'interesse al tasso del 5 per cento all'anno da pagarsi semestralmente.

5. — I conti relativi al debito di guerra dell'Italia verso la Gran Bretagna, compresi i conti riferentisi al « Wheat Executive » e « War Risk Insurance », saranno chiusi definitivamente, e la Tesoreria britannica avrà diritto di trattenere ogni somma risultante a credito o da accreditarsi all'Italia rispetto a tali conti. Salvo quanto è stabilito in questo Accordo, le Parti Contraenti ed i loro Agenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi reclamo o contro-reclamo verso l'altra Parte Contraente od i suoi agenti relativamente ai suddetti conti od ai servizi e forniture ai quali si riferiscono i conti stessi.

La Gran Bretagna rinuncia parimenti ad ogni reclamo in sospeso verso l'Italia relativo a nolo di naviglio ex-nemico.

6. — Se in qualsiasi momento appaia che il totale dei pagamenti effettivamente ricevuti dalla Gran Bretagna in conformità degli Accordi per il consolidamento dei debiti di guerra alleati ed in conto riparazioni o dei buoni di liberazione ecceda il totale dei pagamenti effettivamente fatti dalla Gran Bretagna al Governo degli Stati Uniti d'America, in relazione ai debiti di guerra, la tesoreria britannica aprirà un conto, calcolando gli interessi al 5 per cento tanto al dare quanto all'avere; e se tale conto dimostra che le riscossioni eccedono i pagamenti, la Gran Bretagna accrediterà all'Italia, in conto dei pagamenti dovuti subito dopo dall'Italia, a norma dell'articolo 1 di questo Accordo, una somma che stia con tale eccedenza nella proporzione stessa in cui i pagamenti effettivamente fatti dall'Italia, a norma dell'articolo 1 di questo Accordo, stanno colle somme totali effettivamente ricevute dalla Gran Bretagna in forza di tutti gli accordi per il consolidamento dei debiti di guerra degli Alleati. Un simile conto sarà quindi tenuto dalla Tesoreria Britannica ogni anno, e qualsiasi ulteriore eccedenza di riscossioni sui pagamenti darà luogo ogni anno ad un credito a favore dell'Italia di una quota proporzionale di tale eccedenza, calcolata nella maniera su indicata. Dall'altra parte, qualunque deficit sarà colmato da un aumento dei pagamenti dovuti subito dopo dall'Italia sino ad una simile proporzione di tale deficit entro i limiti dell'ammontare degli accreditamenti già fatti all'Italia in base a quest'articolo.

Agli effetti di quest'articolo, ogni somma capitale che possa d'ora innanzi essere realizzata dalla Gran Bretagna per riparazioni o per buoni di liberazione sarà considerata al suo valore annuale tenendo conto dell'ammortamento.

7. — La somma di Lst. 22,200,000 di oro appartenente all'Italia che fu depositata ai termini degli Accordi del 1915 contro il debito di guerra italiano, sarà trattenuta dalla Gran Bretagna come un deposito infruttifero e sarà restituita all'Italia per l'ammontare di Lst. 1,000,000 in otto uguali rate il 15 settembre ed il 15 marzo in ciascuno dei quattro anni a cominciare dal 15 settembre 1928 sino al 15 marzo 1932, e quanto al saldo, in uguali rate semestrali a cominciare dal 15 settembre 1932 sino al 15 settembre 1987, a condizione sempre che tutte le annualità dovute ai termini dell'articolo 1 di questo Accordo siano state pagate integralmente alla data rispettiva.

8. — Dopo la conclusione di questo Accordo e la consegna alla Gran Bretagna delle obbligazioni da emettersi dall'Italia a mente di quest'Accordo, debitamente firmate, la Tesoreria Britannica annulerà e consegnerà all'Italia i buoni del Tesoro Italiano detenuti dalla Gran Bretagna.

Firmato, in duplice copia, a Londra, il 27 gennaio 1926.

Per il Regno d'Italia:
GIUSEPPE VOLPI DI MISURATA,
Ministro delle finanze.

*Per il Regno Unito
della Gran Bretagna ed Irlanda:*
WINSTON S. CHURCHILL,
Cancelliere dello Scacchiere.

ANNESSO.

MODULO DI OBBLIGAZIONE.

Datato

1926. *Scadente*

Il Governo del Regno d'Italia per valuta ricevuta promette di pagare al Governo di Sua Maestà Britannica, o all'ordine, il 15 marzo, 15 settembre 19 , la somma di sterline alla « Bank of England » a Londra.

Il pagamento dovuto ai termini di questa Obbligazione sarà esente da qualsiasi tassa italiana, presente o futura.

Questa obbligazione è emessa dal Governo del Regno d'Italia in base all'Accordo del 27 gennaio 1926, per il consolidamento del debito di guerra dell'Italia verso la Gran Bretagna.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sui due disegni di legge.

ANCONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANCONA. Vorrei, se me lo consentite, esporre poche e brevissime osservazioni sugli accordi di Washington e di Londra non per giustificare il mio voto evidentemente favorevole, sia per la buona sostanza, sia perchè si tratta di onorare la firma del nostro Governo all'estero. Parlo solo per rivolgere poche domande al ministro del Tesoro, per dargli occasione di rispondermi ed illuminare il Senato, se lo crederà opportuno. Riconosco la delicatezza dell'argomento, della quale solo il ministro è giudice. E se egli riterrà opportuno di non rispondere alle mie domande, io mi riterrò pago lo stesso.

Ciò premesso, osservo che gli accordi di Washington e di Londra dovevano fatalmente essere ispirati ad un concetto umano, al concetto cioè di tener conto principalmente della capacità di pagamento del debitore, non essendo interesse neanche del creditore di schiacciarlo sotto un peso eccessivo. Venivano di tanto in tanto dai creditori delle voci affermanti che si trattava di debiti commerciali; che tali debiti si pagano al 100 per cento; che gli affari sono affari; ma forse, nell'intimo della loro onesta coscienza essi sentivano una voce affermare che i sacrifici enormi di sangue dell'Italia, paese non ricco, dovevano pur pesare di più dei sacrifici di denaro delle Nazioni più ricche del mondo, che non seppero le invasioni. Forse questa voce, certo l'abilità e il tatto singolare della nostra delegazione, hanno condotto ad accordi che approvo pienamente, convinto che la Delegazione abbia ottenuto tutto ciò che era ottenibile.

Nel mio breve discorso vorrei svolgere questo filo logico; esaminare quale era la situazione prima degli accordi e quale è la situazione oggi, dopo gli accordi; il confronto di queste due situazioni ne illumina il vantaggio, e sprigiona il monito col quale chiuderò; monito modesto per la persona ma autorevole per le cose, l'invito cioè a procurare, nei limiti del possibile, di frenare l'aumento delle spese.

Qual'era la situazione prima degli accordi? La situazione era questa: Buio pesto; l'incerto

pauroso; vagavano nell'aria cifre astronomiche, mi pare che abbia detto il Presidente del Consiglio; un debito di 600 milioni circa di sterline coll'Inghilterra; di due miliardi circa di dollari con l'America.

Fortunatamente c'era in noi la sensazione che quando si passa dalla passione alla ragione, le cifre astronomiche devono diventare cifre umane. Intanto però il tempo scorreva; gli interessi si accumulavano e accrescevano il debito-capitale; interessi molto maggiori delle annualità odierne! Invero su 600 milioni di sterline circa, il solo interesse al 3 per cento (ed era maggiore) fa 18 milioni di sterline all'anno, quindi molto più delle annualità inglesi delle quali dirò poi e l'interesse del debito americano s'avvicinava a 20 milioni di dollari! Come si provvedeva? Ecco: noi impostavamo sul bilancio una somma di circa 1200 milioni per il servizio di questi debiti: ora il maneggio di questa somma non è molto semplice, e io non voglio indugiarmi in questo dettaglio, tanto più che i conti dello Stato non sono mai ciò che c'è di più limpido! Qualche volta stentiamo a capirli anche noi che li seguiamo un po' da vicino! Dirò solo che di questa somma di 1200 milioni una parte si trasformava in buoni speciali che si consegnavano all'Inghilterra a pagamento provvisorio degli interessi.

L'altra parte, quella che si riferiva all'America, si registrava sui libri e nient'altro. A fine esercizio; questa parte passava ai residui passivi per l'esercizio successivo, e poi andava in economia. Quindi in realtà con denaro contante non si pagava nulla!

Ciò non influiva sul bilancio di competenza, che rimaneva perfettamente giusto e regolare; perchè quel bilancio tiene conto spese anche se non si fanno. Il suo avanzo o il suo *deficit* era giusto. La cassa invece ne godeva perchè in realtà non pagava.

Perchè quando la cassa paga, paga sul serio, e si vuota; se invece non paga, il denaro che le era stato fornito per pagare, vi rimane; e la cassa si gonfia. Tale era la situazione. La cassa era così ben provveduta, che si potevano anche pagare dei debiti nonostante che il bilancio di competenza fosse in *deficit*. Si può avere un bilancio di competenza in *deficit* e ciò nonostante pagare debiti quando la cassa ha sopravvenienze un attivo notevole.

A ogni modo questa situazione incerta, difficile, poco simpatica, evidentemente doveva troncarsi, e il Governo ha fatto molto bene a troncarla al più presto possibile con gli accordi di Washington e di Londra.

Ecco la situazione prima degli accordi.

Ed ora? Qual'è la situazione oggi dopo gli accordi?

La situazione è questa: Luce si è fatta; non c'è più l'incertezza l'ignoto; e questo è un enorme vantaggio, perchè nulla è più dannoso dell'incertezza e dell'ignoto, in ogni cosa ma specialmente nella situazione finanziaria, dove è bene guardare in faccia le difficoltà per misurare a ogni momento, con esattezza, quali sono i nostri aggravi, e prepararsi a soddisfarli.

Ora delle cifre astronomiche non si parla più; abbiamo inanzi a noi soltanto annualità fisse. Una annualità americana, ed un'annualità inglese. Un taglio cesareo notevole ha ottenuto la nostra delegazione nell'importo totale dei debiti; ha ottenuto interessi mitissimi; ha ottenuto diluizione di pagamenti in 62 anni; ha ottenuto annualità relativamente modeste.

Infatti l'annualità americana varia da un minimo di 5 milioni di dollari nei primi cinque anni, ad un massimo di quasi 80 milioni di dollari nel 62° anno; invece l'annualità inglese è pressochè fissa di circa 4 milioni e mezzo di sterline all'anno.

Queste diversità nelle annualità, fissa l'una crescente l'altra, si spiega forse nel fatto che l'America non deve pagare nessun debito essendo solo creditrice; nazione ricchissima può attendere ad incassare; mentre l'Inghilterra per conto suo deve pagare un debito notevole all'America: la sua quota è di circa 37 milioni di sterline all'anno, e quindi ha bisogno di incassare subito!

Quali influenze avrà questa nuova situazione sul bilancio? Ecco: Sul bilancio di competenza per ora nessuna! Se noi manteniamo i 1200 milioni impostati, essi sono più che sufficienti a pagare le annualità inglesi e americane; perchè la somma delle due annualità è notevolmente inferiore ai 1200 milioni. Il bilancio di competenza non risentirà quindi nessun danno specialmente nei primi anni.

E qui noto che mi occupo solo dei primi 15 o 20 anni! Quello che succederà fra 25 o 30 anni è difficile prevederlo; certo l'Italia nostra terrà

fede, come sempre ha tenuto, ai suoi impegni, e credo che nel suo sviluppo economico e finanziario così rapido ed efficace, potrà fra 25 o 30 anni affrontare anche annualità così gravose come saranno allora quelle americane! Ma ad ogni modo non mi voglio occupare di questo. Allora chi vivrà provvederà. Ora mi occuperò solo del primo ventennio, che mi sembra un periodo abbastanza lungo per consentire qualche approssimativa previsione.

Dicevo dunque che il bilancio di competenza non avrà nessuna variazione, non risentirà nessun gravame speciale.

Anzi se si lasceranno i 1200 milioni impostati, ci sarà un avanzo perchè la somma delle due annualità è minore.

La differenza starà nel bilancio di Cassa perchè ora le cifre sono ridotte ma si comincia a pagare, e quando si paga in contanti la cassa si vuota o per lo meno è esposta ad uno sforzo che prima non sopportava. È vero che allora pagava dei debiti interni, ma era cosa ben diversa e più lieve.

Noi pagheremo senza dubbio con facilità queste annualità dei primi anni, tanto più se esse saranno in parte compensate dalle riparazioni che ci spettano sul piano Dawes. È difficile fare un conteggio anche approssimativo di queste riparazioni; l'esecuzione integrale del piano Dawes non è ancora sicura. Il vostro relatore stesso, dice che questi calcoli sul rendimento del piano Dawes sono aleatori. Certo le riparazioni tedesche dovrebbero aiutarci a sopportare in tutto o almeno in buona parte questi nuovi gravami. Concludendo se noi badiamo soltanto ai capitoli dei debiti e delle riparazioni possiamo essere assolutamente tranquilli e non avere nessuna preoccupazione per il primo ventennio almeno.

Ma badare soltanto a tali capitoli mi sembra restringere la questione. Ed io vorrei finire queste brevi osservazioni con uno sguardo rapido e sintetico sull'influenza di questi pagamenti sul bilancio complessivo, ossia sulla situazione finanziaria generale.

Questi nuovi pagamenti costituiscono non solo un aggravio notevole per la cassa, ma altresì una nuova partita passiva della nostra bilancia dei pagamenti. Uno stato di cose per il quale sarà bene osservare con scrupolosa cura, come del resto si sta osservando, l'anda-

mento dei cambi, i quali, non dimentichiamolo mai, avranno tanta influenza sul pagamento delle nostre annualità in futuro. Se il cambio migliora, le annualità inglese ed americana diminuiscono automaticamente.

Ed allora sorge spontanea la domanda all'onorevole ministro: i 100 milioni di dollari del prestito americano Morgan può dirci in linea generale come li adopera? Li usa per controllare i cambi? I cambi da qualche tempo sono controllati e pressochè fissi; questo è un enorme vantaggio perchè, ripeto, nulla di peggio che l'incertezza. Però io credo che alla situazione economica finanziaria e politica dell'Italia dovrebbero corrispondere cambi meno aspri. A me non pare, nella situazione odierna, che la sterlina debba costare attorno a 120 lire italiane, ed il dollaro all'incirca 25 lire. Ad ogni modo vorrei sapere da lei, onorevole ministro, questi 100 milioni costituiscono una massa di manovra? Se sì, può ella darci l'assicurazione che non si esauriranno? Le masse di manovra sono fatte per manovrare, non per esaurirsi. Ella, onorevole ministro, ha delle grandi disponibilità di dollari che derivano dai prestiti americani ed anche dall'incameramento dei dollari dei prestiti privati. Ella ha fatto benissimo a controllare i prestiti americani che saranno fatti dalle imprese private!

Ad ogni modo vorrei questa assicurazione sul funzionamento della massa di manovra, e in genere sul sostegno dei cambi. Esso è sempre artificioso, costoso, e non può essere che transitorio, per poi lasciare i cambi vivere e sostenersi spontaneamente al loro livello naturale!

Chiusa questa parentesi e finendo con uno sguardo sull'influenza dei pagamenti futuri sulla situazione finanziaria, mi limiterò a queste osservazioni.

Il bilancio è in buone condizioni, però bisogna attentamente vigilare, perchè punti oscuri, punti di dubbio, non mancano.

Riferendomi al primo semestre dell'esercizio in corso 1925-26 (per quanto sia uscito in questi giorni il conto del tesoro del gennaio) in questo primo semestre noi abbiamo circa 228 milioni di avanzo che confrontati col disavanzo di 184 milioni del semestre corrispondente dell'esercizio precedente, danno un miglioramento di 412 milioni. Ora questo miglioramento del bi-

lancio è costituito essenzialmente dall'aumento dell'entrate. Io spero e mi auguro che negli anni futuri il miglioramento sia costituito invece, essenzialmente, non dirò da diminuzione delle spese, ma almeno da un freno all'aumento delle spese.

Quando le entrate crescessero ancora, sia pur lentamente, ma le spese non crescessero più, l'avanzo si consoliderebbe!

Le entrate aumentano ed aumenteranno ancora. Molte imposte dirette ed indirette (come la tassa sugli scambi) debbono camminare; altre non danno quello che dovrebbero dare, ma lo daranno in seguito. Però oltre l'aumento derivante dal cammino delle imposte esistenti, non potremo averne altri, non essendo più possibile imporne di nuove, perchè la pressione tributaria ha raggiunto il massimo assoluto; nè d'altra parte so quali altre imposte si potrebbero imporre dal momento che tutto quello che è tassabile è ormai tassato, anzi sovrattassato. Non solo, ma negli ultimi tempi abbiamo avuto inasprimenti d'imposta anche sugli elementi primi della vita (sul grano, sul tabacco, sullo zucchero, sui servizi pubblici, ecc.). Quindi sull'aumento delle entrate per effetto di nuove imposte è prudente di non contare nulla all'infuori dello sviluppo naturale che si verifica sempre in un paese in piena crescita economica, come l'Italia.

Le entrate vanno bene. Nel primo semestre dell'esercizio in corso l'aumento delle entrate effettive fu:

per le entrate ordinarie	milioni .	910
» » » straordin.	»	59
		969
Totale		969

ossia un 6 per cento più delle previsioni.

Ma per le spese gli aumenti furono:		
per le spese ordinarie.	milioni	1232
» » » straordin.	»	349
		1581
Totale		1581

ossia un 10 per cento più delle previsioni, mentre le entrate non aumentavano che del 6 per cento.

È noto che nel primo semestre dell'anno

scorso l'aumento delle spese ordinarie (ora di 1232 milioni) era stato di soli 67 milioni.

Ora, di fronte a questo crescendo, io mi permetto di dire ai signori del Governo che è necessario di frenare l'aumento delle spese.

L'aumento delle entrate e delle spese ha poi come simbolo, come espressione suggestiva, tangibile e reale, l'inasprimento del caro vita. Ed il caro vita è diventato in Italia molto aspro. Non credo di essere fuori di argomento se finisco con un'osservazione sul caro vita. No; non sono fuori argomento, perchè, cambi, annualità di Washington e di Londra, entrate, spese, economie, tutto s'assomma e sintetizza, in questo grave ed assillante fenomeno del caro vita. Tanto assillante, che io mi permetto di finire con una interrogazione all'onorevole Presidente del Consiglio.

Onorevole Mussolini: Ella ha un'enorme potenza, un'enorme autorità, ed io ne sono lieto, perchè vi vedo un vantaggio inestimabile per il nostro paese!

L'altro giorno, nell'altro ramo del Parlamento, accordando dei miglioramenti economici agli ufficiali, Ella ha detto: agli ufficiali sì, ma ad altre categorie no. Così almeno mi pare di aver capito.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. È esatto.

ANCONA. Giustissimo, onorevole Presidente. Ella ha tale potenza, che se anche i cambi dovessero salire e il caro-vita dovesse crescere, credo che non vi sarebbero in Italia moti incomposti. L'epoca dei moti incomposti è finita. Non posso neppure immaginare un dissidio fra il paese e Lei. Il paese soffrirebbe di più in silenzio. Badi però che vi sono delle realtà più forti di tutto e di tutti. Una di queste è il caro-vita; e se dovesse inasprirsi, il dissidio scoppierebbe egualmente! Non scoppierebbe fra il paese e lei, ma bensì fra Lei e Lei; vale a dire tra Lei e la sua coscienza! Perchè quando Ella fosse convinto che il caro-vita fosse salito in Italia a limiti tali da rendere impossibile ad una maggioranza di italiani quel minimo di vita che corrisponde alla loro civiltà, è certo che la sua coscienza la spingerebbe ad aumentare i salari, e quindi si riprenderebbe a camminare nella strada pericolosa degli aumenti dei costi, degli aumenti dei salari e delle inflazioni, che conduce a si-

tuazioni finanziarie molto difficili. Anche in tale caso doloroso sapremo superarle. Non ne ho mai dubitato! Sono sicurissimo che la questione finanziaria in ogni evenienza si vincerà!

Il problema non è questo: se risolveremo la questione finanziaria. Perchè, ripeto, che la risolveremo. Il problema è un altro; e sta nel risolverla con la minore somma di sacrifici e di lacrime. E dico « lacrime », onorevole Presidente del Consiglio, perchè fra le asprezze fiscali e del caro-vita già spuntano le lacrime, nelle classi più laboriose; più oneste e fatiche che non si occupano di speculazioni, che non tendono ai guadagni illeciti, ma che lavorano intensamente e sono l'unica, la vera molla e base del progresso civile della nazione!

Chiudo questa invocazione contro il caro-vita, sperando che Ella, onorevole Mussolini, che ha iniziato tante belle battaglie, come la battaglia del grano e quella della lira, vorrà mettersi a capo, della battaglia contro il caro-vita. È una santa battaglia a favore della parte più sana del paese, che renderà più facile a tutto il popolo, il compimento del suo dovere finanziario, il pagamento di imposte ed annualità, e quindi renderà più facile all'Italia il cammino verso i suoi futuri ed immancabili alti destini! (*Vive approvazioni*).

MAYER, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYER, *relatore*. Onorevoli colleghi, voi avete sott'occhio la relazione sulle due sistemazioni, quella di Londra e quella degli Stati Uniti d'America. Io non ritengo necessario di aggiungere illustrazioni maggiori a quelle che sono contenute e nella relazione del Governo al Senato, e nella relazione del vostro Ufficio centrale. Prendo lo spunto soltanto da un esame che accennava di voler fare l'onorevole collega che testè ha parlato, quello cioè di raffrontare le nostre condizioni di prima dell'accordo con quelle di oggi, dopo l'accordo, e lo farò molto sommariamente.

Si parla di cifre astronomiche, ma queste cifre erano concretate in obbligazioni firmate dall'Italia, e per quanto riguarda l'Inghilterra, non è all'interesse del 3 ma del 5 per cento che si calcolavano le somme per cui noi rilasciavamo ogni semestre nuove obbligazioni. La nostra situazione prima della sistemazione era esattamente questa: noi avevamo 25 miliardi

lire oro di debito verso l'Inghilterra e l'America. Il Presidente mi consentirà di parlare di tutti e due i progetti insieme, perchè sono così strettamente collegati...

PRESIDENTE. Come crede; c'è molta analogia fra i due accordi.

MAYER, *relatore*. Come ci troviamo oggi di fronte a quella situazione, cioè al debito iscritto nel conto del tesoro per 25 miliardi di lire oro? Il calcolo di oggi è questo: noi abbiamo un debito del valore attuale, assumendo il tasso del 5 per cento, di 4 miliardi e 400 milioni di lire oro. Fatti i conti, ciò significa che noi abbiamo ridotto le lire oro come se fossero lire carta, anzi un po' meno. Questo è il maggior successo che a mio avviso si poteva ottenere. Dell'anzidetto calcolo viene offerta questa riprova: noi avevamo in bilancio da alcuni anni l'importo di un miliardo e cento milioni prima, e poi, aumentando gli interessi, di un miliardo e cento cinquanta milioni e poi di un miliardo e 200 milioni per pagare gli interessi di questo debito. Ora con questa somma che era iscritta nel bilancio per pagare gli interessi noi, in seguito agli accordi felicemente raggiunti dal Governo, possiamo pagare capitali e interessi non solo per un periodo di 20 anni - come voleva limitare il suo esame l'onorevole Ancona - ma per tutto il periodo dei 62 anni e accumulando il miliardo e 200 milioni con gli interessi composti, avremo, dopo pagati i nostri debiti all'estero, un cospicuo avanzo.

L'onorevole Ancona ha detto: «Badate: tutto questo va benissimo, ma ci sarà un imbarazzo nel bilancio di cassa». Io mi permetto di ritenere che questo imbarazzo non ci sarà, in quanto che noi dal 1923 al 1925 non avendo pagato agli Stati Uniti e all'Inghilterra alcuna somma abbiamo con gli avanzi di cassa diminuito il nostro debito interno. Infatti al 30 giugno 1923 il debito interno ascendeva a 95 miliardi 540 milioni mentre al 30 giugno 1925 era ridotto a 91 miliardi 536 milioni; c'è dunque una differenza di 4 miliardi di meno nei debiti interni.

Vi è anche un altro vantaggio: la cassa ha pagato diminuendo il debito interno ed ha risparmiato gli interessi su questi 4 miliardi...

ANCONA. Non è così.

MAYER, *relatore*. Vuol dire che tra l'on. An-

cona e me c'è una disparità di apprezzamento intorno all'importanza dell'impiegare gli avanzi di cassa per diminuire i debiti interni.

Se per inconcessa ipotesi, avessimo messo da parte questo miliardo e 200 milioni, lo avremmo trovato senza interessi.

ANCONA. Non è la stessa cosa...

MAYER, *relatore*. A me invece pare di un'evidenza così luminosa da non comprendere come si possa avere un'opinione diversa. Non credo di dover aggiungere altro perchè le ulteriori osservazioni dell'onorevole collega Ancona, per quanto fatte di pieno diritto, perchè trattiamo oggi di questioni economiche e finanziarie, non mi pare possano trovar posto in questa discussione. Io osserverò soltanto - e scusi l'onorevole ministro delle finanze se io precedo le sue dichiarazioni - che per quanto riguarda il prestito di cento milioni di dollari della ditta Morgan, il ministro stesso ha dichiarato all'altro ramo del Parlamento che la somma ricevuta dal prestito americano dovrà servire soltanto a rinforzare le nostre riserve auree. Sarò molto lieto se l'onorevole ministro vorrà riconfermare questa dichiarazione e gli aggiungerò la preghiera di disporre perchè la somma venga iscritta con questo scopo nel conto del Tesoro. Concludo raccomandando all'approvazione degli onorevoli colleghi il disegno di legge, non solo per il suo valore essenziale ma con vivo compiacimento per il risultato ottenuto. (*Approvazioni*).

VOLPI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. (*Mentre si accinge a parlare, il Ministro è salutato da vivi applausi*). Onorevoli senatori, gli oratori che mi hanno preceduto sono in parte discordi. Rispondo al senatore Ancona che, per quanto si riferisce ai 100 milioni del credito Morgan, già in quest'Aula, in occasione del voto sul prestito stesso, io ho dichiarato che il Governo tiene questi 100 milioni quale riserva aurea.

Col voto di ratifica che il Governo chiede oggi al Senato e con la Sovrana sanzione, gli accordi di Washington e di Londra, che ho avuto l'onore di firmare in nome dell'Italia, saranno resi da parte nostra esecutivi.

Quello di Londra è già esecutivo da parte del Governo inglese. L'accordo di Washington,

approvato dal Presidente degli Stati Uniti, ha già ottenuto la ratifica del Congresso e attende quella del Senato.

Dal giugno dello scorso anno, quando l'onorevole Mussolini, di sua iniziativa, proponeva agli alleati ed associati inglesi ed americani di regolare i debiti di guerra dell'Italia, ad oggi, con rapido svolgersi di avvenimenti, si è chiuso dal Governo fascista anche questo capitolo della storia della guerra e della storia d'Italia. Il capitolo è imponente quando si voglia ricordare ancora una volta che l'assieme dei debiti di guerra costituiva, per il gravoso giuoco dei cambi, un onere che si aggirava intorno ai 130 miliardi di lire e che rappresentava una minaccia permanente per la tranquillità della finanza dello Stato e per il credito del Paese.

Il popolo italiano ha sentito ora, con quella mirabile comprensione di ogni problema che lo distingue, sollevarsi il peso che lo gravava, e più serenamente continua la meravigliosa e dura lotta che ogni giorno combatte e vincerà per la ricostruzione della sua vita economica.

Gli oneri che il Governo si è impegnato di far assumere al popolo italiano per questi due accordi sono stati considerati dalla pubblica opinione, quali il Governo stesso li considerava e li considera, sopportabili. E gli accordi, per comune giudizio, costituiscono una onorevole e giusta transazione dei debiti di guerra.

È doveroso e gradito riconoscere lo spirito di leale comprensione della nostra situazione di fatto e di liberale amicizia addimostrateci in questa occasione dai Governi americano e inglese. Noi non potevamo onestamente promettere di più, ma è giusto essere grati a chi ciò ha voluto con determinatezza e rapidità comprendere, abbandonando maggiori richieste pur basate su serie ragioni.

La Commissione americana, da una parte, ed il Cancelliere dello Scacchiere inglese Mr. Churchill, dall'altra, hanno con me e con i miei ottimi collaboratori esaminato in tutti gli aspetti, nessuno escluso, le origini, i precedenti, lo svolgimento di tutte le nostre ragioni di dare e di avere verso i due Paesi, ed hanno voluto con grande cordialità riconoscere che l'Italia, giovane e forte, piena di

ardimento e di operosità, assumendo questi impegni, già dimostrava e stabiliva i limiti delle proprie possibilità.

L'accordo di Washington, sottoscritto il 14 novembre 1925, è nella sua forma contrattuale simile a tutti gli accordi che il Governo americano, e per esso la Commissione mista parlamentare e ministeriale, ha già concluso con l'Inghilterra, col Belgio, con la Ceco-Slovacchia, con la Finlandia, con la Polonia, con la Lettonia, ed altri Stati, ed ho ragione di credere che saranno eguali quelli che nei prossimi tempi si discuteranno, sia perchè la struttura di tali accordi corrisponde allo svolgimento tecnico che hanno avuto i debiti di guerra negli Stati Uniti, sia perchè l'indirizzo è stato segnato a suo tempo con poteri precisi dalle Camere americane alla Commissione dei debiti.

In queste condizioni la vostra Delegazione non ha creduto di insistere su modificazioni, che, del resto, non avrebbero avuto apprezzabile importanza, ed ha insistito soltanto sul punto centrale della riduzione del debito, attraverso il rinvio dei maggiori pagamenti a date molto remote, e alla riduzione degli interessi da pagarsi.

Nello stabilire le date per i pagamenti differiti, io ho avuto dal Capo del Governo, onorevole Mussolini, il preciso mandato di far presente alla Commissione americana la necessità che una generazione di italiani non avesse a sopportare il maggior peso di tale debito ed avesse il tempo necessario a rimediare definitivamente al danno che la guerra ha portato al Paese ed a rinsaldare tutta la struttura economica e finanziaria della Nazione. Tale punto di vista fu accettato.

Per i primi cinque anni sono stati stabiliti pagamenti molto modesti di cinque milioni di dollari all'anno, ed il popolo italiano, con un'iniziativa ed uno slancio che ne indicano a un tempo la virilità, la chiarezza d'intendimento e l'unanime consenso al suo Governo, ha offerto i primi 100 milioni di lire per questo anno ed ha preso impegni per i quattro anni successivi: anche gli ulteriori 15-20 anni sono rappresentati da pagamenti moderati all'America.

Accettato il principio che nella addizione di 62 anni fosse contenuto il pagamento del

capitale, sono stati convenuti con la Commissione americana interessi molto modesti, che vanno da un minimo di 1/8 % ad un massimo del 2 %, stabilendo una media del 0,42 per cento.

Nel suo assieme il debito americano, che era di 2 miliardi 148 milioni di dollari, calcolato al 30 giugno 1925, e rappresentato da certificati di indebitamento italiani, è stato ridotto, in valore attuale, a 433 milioni di dollari.

Una clausola particolare prevede la possibilità, ad insindacabile iniziativa del Governo italiano, di sospendere, dopo i primi 5 anni, per due anni, i pagamenti, rinviandoli agli anni successivi.

Questo nel suo assieme è il quadro degli accordi di Washington.

Il debito verso l'Inghilterra era rappresentato da 610 milioni di sterline in buoni del Tesoro italiano, a mani della Tesoreria inglese al 1° gennaio 1926, comprensivi anche di una parte degli interessi dell'anno in corso.

In un primo tempo il Cancelliere dello Scacchiere ed io abbiamo, coi nostri collaboratori, esaminato lo svolgimento tecnico di questo debito, e siamo venuti a qualche assestamento e riconoscimento di credito a favore dei nostri conti, quale, ad esempio, l'interesse sul nostro deposito in oro, ed abbiamo così ridotto il debito iniziale per capitale al 1° gennaio 1926 a sterline 583 milioni.

Dopo qualche tentativo per stabilire un accordo sul tipo di quello Italo-Americano, proporzionato al debito verso l'Inghilterra che era maggiore di quello verso l'America, come risulta dalle cifre sopra esposte, abbiamo abbandonato tale piattaforma che male si adattava al tipo del debito inglese, anche per fatto che il conto americano non aveva avuto alcun movimento dopo il 1919, e quello inglese aveva invece avuto alcuni assestamenti per il ricupero di somme a favore dell'Italia ed era differenziato anche per la questione dell'oro.

Il Cancelliere dello Scacchiere ed io, tenuto conto di tali elementi e di quelli generali di costituzione del debito, abbiamo avviato le trattative su una base di pagamenti unitari quasi costanti, nei limiti delle nostre possibilità, e che si adattano alla necessità del bilancio inglese che deve esso pure far fronte

annualmente ad una cospicua rimessa al suo creditore di guerra, che si eleverà rapidamente a 38 milioni di sterline all'anno, e che sarà così integrata dai nostri pagamenti come da quelli degli altri debitori alleati.

I nostri pagamenti partono dalla somma iniziale di due milioni di sterline per questo primo esercizio, sono poi di quattro milioni per i due esercizi seguenti; di quattro milioni 250 mila per i successivi 4 anni, e di quattro milioni 500 mila per il rimanente periodo fino al 62° anno. L'addizione delle annualità si eleva a 276 milioni di sterline ed il valore attuale di queste annualità è di sterline 86 milioni.

Il Governo inglese ha voluto confermare il principio che esso aveva enunciato da vari anni con la nota Balfour, di voler chiedere ai suoi debitori di guerra soltanto il denaro necessario per pagare il suo debito di guerra.

Con l'articolo 6 dell'accordo Italo-Inglese si stabilisce infatti che, ove l'Inghilterra avesse a riscuotere di più, ne farebbe beneficiare per la sua quota l'Italia, con opportune prudenze di compensazione nel caso che in determinati anni questa situazione si rovesciasse, ma, bene inteso, sempre nei limiti dei nostri pagamenti annuali, che non possono mai superare quelli sopradetti.

Il deposito in oro di 22 milioni 200 mila sterline fatto nel 1915 è riconosciuto quale proprietà del tesoro italiano, e ci sarà restituito, senza altro onere, dal 1928 in poi, in proporzione dei pagamenti che faremo.

Dell'interpretazione di questo patto dobbiamo essere particolarmente riconoscenti alla Tesoreria inglese, perchè alcuni Governi, precedenti al nostro, avevano fatto quanto era sufficiente per indebolire le nostre posizioni.

L'accordo inglese si differenzia da quello americano perchè comporta pagamenti superiori nei primi cinque anni, che diventano invece immediatamente inferiori negli anni successivi a quelli che sarebbero stati con l'applicazione di una formula di *pari passu* proporzionale al debito americano.

Ma il Governo tiene immediatamente a rassicurare il Senato e il Paese, confermando che anche questi pagamenti per i primi cinque anni, addizionati a quelli dovuti all'America, si elevano nel loro assieme a cinque milioni di sterline annue, e cioè sono largamente co-

perti per questo periodo dagli incassi che l'Italia deve fare per le sole riparazioni tedesche ai termini del piano Dawes, secondo le informazioni fornite dalla nostra Delegazione presso la Commissione delle Riparazioni.

Anche per gli anni ulteriori l'assieme dei pagamenti dei due accordi, è corrispondente all'assieme dei pagamenti tedeschi.

Il popolo italiano, accettando questi accordi, rinuncia di fatto alle riparazioni tedesche a favore dei suoi creditori di guerra: senza esitare compie anche questo nuovo atto, che rimarrà indelebile nella sua storia gloriosa, di non far conto, nel rimediare agli immani danni della guerra condotta e vinta quasi da solo, delle indennità che deve pagargli il popolo vinto. (*Approvazioni*).

Nell'enunciare questo principio il Governo intende parlare chiaramente anche in questa materia: e fa sapere a chi lo deve sentire, che l'Italia non ammette sia ulteriormente modificata la situazione che deriva da questo sacrificio e che la riparazione deve essere pagata senza pericolose discriminazioni o debolezze interpretative dei patti convenuti.

Come il Governo ha già detto, perchè non abbiano a confondersi conti di guerra, che debbono compensarsi per l'Italia fra i suoi debiti e le sue riparazioni, tali conti saranno regolati da una sola cassa amministrata dalla Cassa depositi e prestiti di cui sto studiando la composizione e il funzionamento, e che potrà essere tra breve un fatto compiuto.

L'Italia non ha ora da far fronte che al suo debito interno: con l'accordo di Londra ha compiuto la liquidazione di tutti i suoi debiti di guerra e non ha all'estero che qualche regolamento insignificante di conti correnti che si bilanciano e qualche credito di caratteristica bellica.

Il Paese, in forma indubitabile, nella sua totalità, ha approvato gli accordi predisposti dal Governo, li considera ormai fatti compiuti, ma è bene sappia ancora una volta che i grandi popoli di America e di Inghilterra, presso i quali io ho avuto l'altissimo onore di perorare la sua causa (sia pure con discutibile capacità, ma con ardente fede) seguono la rinascita dell'Italia con una simpatia ed un'amicizia così diffusa quale noi, da lontano, non possiamo immaginare; sentono tutta la

bellezza dello sforzo prodigioso di un popolo intero che procede nella sua via serenamente attraverso le più aspre difficoltà che la natura gli ha creato, verso il suo destino, sotto la bandiera della sua purissima Dinastia e che nel momento della maggiore necessità ha saputo riconoscere il suo Capo nell'uomo che tutti seguiamo ed ammiriamo e che sa essere il più fiero e deciso assertore della dignità della Patria. (*Vivissimi applausi*).

Il lavoro ci attende tutti e la nostra giusta soddisfazione per aver potuto onorevolmente chiarire uno dei problemi che più ci tormentavano, non deve essere confusa con le necessità permanenti. L'Italia è in piena lotta ancora per crearsi una situazione economica e finanziaria adatta alle sue necessità demografiche e naturali; ha bisogno di chiedere ancora ai suoi figli estremo sacrificio di opera e di parsimonia; il bilancio dello Stato deve avere il pareggio quale barriera insuperabile; le spese devono essere contenute in misure che possono essere ancora crudeli perchè i gettiti delle attività statali abbiano ad essere ancora migliorati. Ma i contribuenti non possono essere ulteriormente gravati mentre urge la necessità assoluta di rafforzare la struttura tecnica del Paese per renderlo più atto alle competizioni economiche mondiali.

Con questo animo noi riprendiamo il nostro lavoro e non dubitiamo che a questi accordi, che segnano la fine della guerra e che il Governo non ha confuso con altri accordi di ordine finanziario e politico di cui mai io ho parlato, il Senato vorrà dare il suo alto, finale suggello. (*Vivissimi e prolungati applausi; moltissime congratulazioni di senatori e di ministri*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Gli articoli unici di cui si compongono questi due disegni di legge, saranno ora votati a scrutinio segreto.

Dichiarazione del Capo del Governo, Primo Ministro.

MUSSOLINI, Capo del Governo e Primo Ministro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro. (Segni d'attenzione)*. Il lungo e ondeggiante discorso del sig. Stresemann m'impone l'obbligo di una replica immediata che sarà netta e precisa, come il discorso che pronunciai sabato scorso nell'altro ramo del Parlamento.

Discorso non improvvisato, ma pazientemente - dico pazientemente - meditato durante i due mesi della ignobile gazzarra antitaliana; discorso non retorico, anzi antiretorico all'estremo, e il fatto che Stresemann l'abbia potuto interpretare in siffatta guisa, dimostra ancora una volta che Stresemann, e molti altri tedeschi con lui, sono perfettamente all'oscuro del profondo rivolgimento spirituale antiretorico operatosi nella coscienza italiana contemporanea.

Ma queste sono le frange del dibattito. Il fatto è che pochi discorsi hanno avuto una più pronta e profonda ripercussione nell'anima italiana e nell'opinione pubblica europea di quello da me pronunciato; segno è che questa parola era necessaria per chiarire una situazione che andava progressivamente intorbidandosi e che avrebbe potuto sboccare in avvenimenti di eccezionale gravità. Il chiarimento è avvenuto. Il contrasto è storicamente preciso; è il contrasto fra il pieno diritto italiano e l'assurda pretesa germanica (*vivi applausi*).

Ho appena bisogno di dire che confermo nello spirito e nella lettera il mio precedente discorso, non escluso l'accento finale al tricolore sul Brennero, che il signor Stresemann può interpretare come vuole, ma che gli italiani interpretano nel senso che l'Italia non subirà mai violazioni di quei trattati di pace che le garantiscono le frontiere conquistate a prezzo durissimo di sangue. (*Applausi*).

Del resto il ministro Stresemann non ha fatto col suo che confermare tutti i punti essenziali del mio discorso. Ha egli forse smentito la mia affermazione che l'Italia ha seguito nel dopo guerra una politica temperata nei confronti della Germania? No, perchè non lo poteva. Ha egli smentito l'esistenza di una campagna germanica di stampa che per mesi e mesi ha superato i limiti della più elementare decenza nello spacciare menzogne antitaliane, nell'offendere le istituzioni e i sentimenti più cari degli italiani? No, perchè questa campagna di stampa è stata organizzata e

trovava ospitalità anche nei fogli governativi, anche nella *Tägliche Rundschau* che ha fama non usurpata di essere l'ufficioso degli esteri germanico.

Ha forse l'on. Stresemann smentita l'esistenza di una campagna per indurre al boicottaggio commerciale e turistico dell'Italia? No, perchè questa campagna è stata fatta e continua e si acutizza, come risulta da notizie che ho ricevuto non più tardi di stamane. L'on. Stresemann ha voluto attenuare l'importanza di questa campagna, facendola apparire come il prodotto di piccoli gruppi di irresponsabili. L'on. Stresemann ignora dunque che la propaganda per il boicottaggio antitaliano in Baviera è stata fatta nelle Università, negli uffici delle poste, nei mercati pubblici, sui treni? L'on. Stresemann ignora dunque che del comitato di sorveglianza per la esecuzione del boicottaggio antitaliano fanno parte un deputato liberale, un ispettore scolastico, due professori universitari, un ex ministro della giustizia? Il sig. Stresemann ignora dunque che il 29 gennaio alcuni deputati populistici hanno presentato al Landtag prussiano la proposta di chiudere le scuole private italiane esistenti in Prussia?

Non una parola l'onorevole Stresemann ha dedicato a quella parte del mio discorso, nella quale riferivo gli assurdi progetti ventilati dai Capi del pangermanismo nel giugno del 1918, quando, nella falsa sicurezza della vittoria, riuniti in assemblea nell'Alto Adige a Vipiteno, chiedevano non il confine tedesco a Salorno, ma ai sette comuni, a Desenzano, a Peschiera, alla Chiusa di Verona, con l'idea di snazionalizzarne il territorio. (*Applausi*). Affermo con precisa cognizione dei fatti che in vasti circoli della popolazione germanica non si è definitivamente rinunciato a questi sogni pazzeschi, anche se il Governo germanico si limita oggi a semplici rivendicazioni di ordine culturale, comunque intollerabili col pieno esercizio della sovranità italiana. (*Applausi*).

Nè l'onorevole Stresemann ha detto verbo in risposta alla mia affermazione che, mentre milioni di tedeschi sono stati aggregati ad altri Stati, è solo per l'Alto Adige che si è scatenata artificiosamente un'agitazione, a base di consapute menzogne. Non è di ieri un'ordinanza del Governo di Praga che impone a tutti i cittadini di quella Repubblica, compresi

i tre milioni e mezzo di tedeschi, l'uso *obbligatorio* della lingua ceca in tutte le amministrazioni dello Stato?

Infine, l'onorevole Stresemann ha difeso con assai deboli argomentazioni la inaudita affermazione del ministro Held, rivolta a sollecitare « la liberazione dei fratelli del Tirolo meridionale ». Questa frase figura nel testo stenografico. Sostituzioni estensive o pietose mistificazioni, non fanno che aumentarne il rilievo e la gravità eccezionale. Non basta dire che la politica estera germanica si fa a Berlino e non a Monaco; ci interessano anche gli uomini che ne parlano, dal punto di vista della loro responsabilità e posizione.

L'onorevole Stresemann ha girato attorno alla sostanza del mio discorso e si è piuttosto attaccato a dettagli, dei quali non ha afferrato la profonda ironia e sui quali tornerò tra poco.

Ma prima voglio replicare a talune specifiche affermazioni del discorso di Stresemann. Il parallelo che egli fa tra il trattamento reciproco delle minoranze italiane e jugoslave è completamente infondato per ragioni evidenti. Bilateralità di minoranze non esiste fra noi e l'Austria. Così i precedenti storici che lo Stresemann cita — come il proclama di Pecori-Giraldi e il discorso della Corona — tornano a favore della tesi italiana nel senso che si è alla prova rivelata l'inefficacia totale di una politica di longanimità eccessiva, che i tedeschi sono stati sempre portati ad interpretare come un segno di debolezza (*Bene*). Lo stesso Governo fascista nei primi tre anni continuò press'a poco la politica di attesa e di indulgenza, ma fu pronto a cambiare vigorosamente questo atteggiamento quando vide, nella primavera del 1925, gli enormi pericoli ai quali poteva andare incontro in un avvenire più o meno immediato il popolo italiano.

Ma vi è un'affermazione nel discorso Stresemann che io debbo smentire nella maniera più formale: quella cioè che il Governo italiano abbia in qualsiasi modo ed in qualsiasi tempo sollecitato un patto supplementare di garanzia per la frontiera del Brennero.

La verità invece è che il Governo italiano non solo non ha sollecitato, ma ha scrupolosamente respinto ogni suggestione positiva in tale materia prima e durante Locarno, convinto com'è che, allo stato attuale, la più so-

lida garanzia del Brennero sta nella forza morale e materiale dei trattati e in quella del popolo italiano. (*Vivi e prolungati applausi*).

Vengo ora con poche parole alla confutazione di talune minori affermazioni contenute nel discorso del signor Stresemann.

Egli si è lagnato che io abbia dichiarato all'ambasciatore Neurath che il Governo italiano avrebbe risposto al boicottaggio con il contro-boicottaggio. E che cosa si pretenderebbe? Che l'Italia accetti passivamente il boicottaggio delle sue merci e lasci liberamente entrare le merci germaniche? (*Approvazioni; si ride*).

Il signor Stresemann ha protestato contro quel che io ho detto a proposito dei turisti germanici. Riconfermo che siamo e resteremo un popolo ospitale, ma non tolleriamo che gli ospiti assumano le arie altezzose dei padroni (*approvazioni*), e ci buttino in faccia il loro denaro, come se l'Italia non avesse per vivere altre risorse (*approvazioni*). Molti tedeschi ignorano forse l'Italia dei campi, delle officine, dei cantieri, l'Italia che può vivere benissimo anche se nell'avvenire non un solo tedesco varcherà più le Alpi (*applausi*). Così ho rispettato Walter nel monumento e nella memoria, ma ho trovato grottesca l'idea di farne un antagonista di Dante (*approvazioni*). Non rinnego quello che io scrissi nel 1920 sulle possibilità germaniche; ma l'Italia, che io rappresento in un regime che non è un episodio ma un'epoca, non s'inchina più alla sufficienza e alla boria di chicchessia e non ammette amicizie se non sul piede della perfetta parità politica e morale (*vivissimi, prolungati applausi*).

Quanto alla snazionalizzazione dell'Alto Adige, l'on. Stresemann volutamente confonde la snazionalizzazione, che non si fa, con l'applicazione pura e semplice delle leggi italiane. Che nell'Alto Adige regni la violenza e il terrore, come ha affermato nel suo discorso il primo ministro Held e come ha, sia pure in forma attenuata, ripetuto Stresemann, è falso. Che la stampa tedesca abbia mentito lo dimostrano i voti dei maestri, degli albergatori, dei mutilati allogeni altoatesini, che hanno, senza pressioni di sorta, manifestato la loro simpatia al Governo italiano ed espresso la loro indignazione contro le manovre e le fantasie d'oltre Brennero.

Ho appena bisogno di ripetere che la nostra

politica nell'Alto Adige, politica che io ho chiamata della romana equità, sarà continuata in quelle terre che molto audacemente si vogliono chiuse nella cerchia della comunità culturale germanica, mentre per noi l'Alto Adige è e rimarrà sempre nella cerchia politica, storica, geografica, economica, morale italiana (*applausi*). L'on. Stresemann ha promesso che la Germania modificherà il suo atteggiamento nei confronti delle minoranze allogene che sono nei confini del Reich. Prendo atto, per il futuro, ma oggi, come oggi, la verità è che i tedeschi non tollerano scuole in lingua polacca nei territori dove esistono minoranze polacche. E nemmeno dove esistono minoranze danesi.

È recentissima la notizia che le varie associazioni danesi dello Schleswig, avrebbero indirizzato al Primo Ministro di Prussia un memoriale con il quale lo invitano a considerare che le popolazioni danesi dello Schleswig da sei anni attendono che venga ad esse concessa la libertà culturale che possa, nel campo scolastico, paragonarsi a quella di cui usufruiscono le minoranze tedesche in Danimarca.

Onorevole Stresemann, prima di rintracciare la pagliuzza nell'occhio italiano, levate la trave che sta nel vostro! (*Vive approvazioni*).

Questo dimostra che se gli austro-tedeschi avessero vinto, tutto quello che è italianità sarebbe stato brutalmente annientato dal Brennero al Garda! (*Vive approvazioni*).

Onorevoli senatori!

Il breve dibattito di questi giorni non ha posto di fronte due ministri, ma due punti di vista di una complessa e delicata situazione. Di qui l'interesse e l'emozione suscitati nel mondo. Ora che i velari sono caduti, la situazione appare straordinariamente illuminata. La Germania intende dunque assumersi dentro e fuori la Società delle Nazioni la tutela spirituale di tutti i tedeschi nel mondo, anche di quei pochi dell'Alto Adige, che non appartennero prima della guerra al Reich.

Di ciò bisogna prendere atto e far oggetto di attenta meditazione. Ma io dichiaro non meno esplicitamente: 1° che la popolazione allogena dell'Alto Adige esula in modo assoluto dal numero di quelle minoranze che nei trat-

tati di pace furono oggetto di speciali accordi; 2° che l'Italia non accetterà alcuna discussione in materia, in nessuna Assemblea o Consiglio (*vivissimi applausi*) e che quindi il voto della Dieta Tirolese è affatto inutile; 3° che il Governo fascista reagirà con la massima energia a qualsiasi piano di tale natura, perchè si riterrebbe colpevole di vero e proprio delitto di lesa Patria, se per 100 mila tedeschi - calati in terra italiana - dovesse essere in qualsiasi modo compromessa la sicurezza e la pace di 42 milioni di italiani, che formano certamente il blocco nazionale più omogeneo e compatto che esista in Europa. (*Applausi*).

Queste non sono minacce per le quali valgano ambigui dilemmi di sorta; queste sono affermazioni di dignità e di forza, che i fatti non potranno mai smentire, com'è nel costume della nuova Italia, che troppi germanici rimasti ai vecchi luoghi comuni, hanno il grave torto di non conoscere ancora. (*Approvazioni*).

Onorevoli Senatori!

Nel vostro squisito senso di responsabilità civile voi sentite che la discussione di questi giorni ha toccato questioni fondamentali. Fondamentale e vitale è la questione non solo dell'intangibilità del Brennero, che Stresemann - bontà sua - ci riconosce giuridicamente in base ai trattati di pace, ma tutto il resto che da quella intangibilità discende.

Voi ricordate che dal 1866 al 1915 la Nazione ha sofferto dell'assurdo vecchio confine Trentino, come di un coltello nemico che dalle Alpi spingeva la sua lama sino alle rive del Po. Questo confine è stato uno degli aspetti più angosciosi del nostro dramma nazionale, interrotto nel 1866, ripreso e concluso felicemente nel 1918 con la vittoria delle nostre armi.

Questa parola è definitiva. Inviolabile. Ciò dicendo credo di essere veramente l'interprete di tutto il popolo italiano. (*I senatori e i ministri in piedi applaudono ripetutamente e fragorosamente; grida di: Viva il Duce! Viva l'Italia! alle quali si associano le tribune. I senatori e i ministri si congratulano con l'oratore*).

PRESIDENTE. Sulle dichiarazioni fatte dal Capo del Governo non è necessaria alcuna

deliberazione del Senato. Sarà fatto risultare nel verbale l'unanime consenso col quale l'Alta Assemblea ha accolto le dichiarazioni stesse. (*Applausi*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Dallolio Alfredo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DALLOLIO ALFREDO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto-legge 9 ottobre 1924, N.° 1784, concernente: Provvedimenti per l'amministrazione ed il funzionamento dei depositi cavalli stalloni del regno ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Dallolio Alfredo della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Pironti a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

PIRONTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Estensione delle attribuzioni dei prefetti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Pironti della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Invito l'on. senatore Brusati Ugo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BRUSATI UGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Costituzione della Cassa Militare di S. A. R. il Principe Ereditario Umberto, Nicola Tommaso, Giovanni Maria di Savoia, Principe di Piemonte ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Brusati Ugo della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè discussi.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di fare l'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*, procede all'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i senatori, segretari, di fare lo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnelli, Agnetti, Albini, Albricci, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli.

Baccelli Pietro, Badoglio, Barzilai, Bellini, Beltrami, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bombig, Boncompagni, Bonin, Borea D'Olmo, Borghese, Borromeo, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto.

Cagnetta, Calisse, Callaini, Campello, Campostrini, Cao Pinna, Carissimo, Cassis, Cesareo, Chimienti, Ciccotti, Cipelli, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Colonna, Colosimo, Conci, Conti, Corbino, Cornaggia, Corradini, Credaro, Cremonesi, Crespi.

Da Como, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, De Marinis, De Vito, Di Bagno, Di Robilant, Di Stefano, Di Vico, Durante.

Fabri, Faelli, Fano, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Fradeletto, Francica-Nava, Frola.

Gabba, Gallina, Gallini, Garbasso, Garofalo, Gatti, Giardino, Giordani, Giordano Davide, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri.

Lanciani, Libertini, Lusignoli.

Malaspina, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martini, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Millo, Montresor, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nuvoloni.

Orlando, Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Palumbo, Pantano, Pascuale, Passerini Angelo, Pavia, Péano, Pellerano, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pincherle, Pini, Pironti, Podestà, Porro.

Quarta, Quartieri, Queirolo.

Rajna, Rava, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ridola, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salmoiraghi, Sanjust di Teulada, Santucci, Scalori, Schanzer, Scherillo, Sechi, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti.

Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Venturi, Venzi, Vicini, Vigliani, Vigoni, Volpi.

Zappi, Zerboglio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Approvazione dell'accordo stipulato a Washington il 14 novembre 1925 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il consolidamento del debito dell'Italia verso gli Stati Uniti al 15 giugno 1925 » (N. 366);

Senatori votanti 177

Favorevoli 170

Contrari 7

Il Senato approva.

« Approvazione dell'accordo stipulato in Londra il 27 gennaio 1926 fra l'Italia e la Gran Bretagna per la sistemazione del debito dell'Italia verso la Gran Bretagna » (N. 387);

Senatori votanti 177

Favorevoli 170

Contrari 7

Il Senato approva.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Ricordo che dopo la seduta si riuniranno gli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 16.40).

Avv. EDÓARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.